




# Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 4-2023 - SAGGI 1

ISSN 2724-2161

Ivan D'Addario

LE REGOLE DELLA PIETÀ  
LO STATUTO E LE OPERE  
DEL MONTE DI PIETÀ DI BARLETTA  
NEL VICEREAME SPAGNOLO

THE RULES OF PIETY  
THE STATUTES AND WORKS  
OF THE MOUNT OF PIETY OF BARLETTA  
IN THE SPANISH VICEROYALTY

Editoriale Scientifica

*Ivan D'Addario*

LE REGOLE DELLA PIETÀ.  
LO STATUTO E LE OPERE DEL MONTE DI PIETÀ  
DI BARLETTA NEL VICEREAME SPAGNOLO  
THE RULES OF PIETY.  
THE STATUTES AND WORKS OF THE MOUNT OF PIETY OF BARLETTA  
IN THE SPANISH VICEROYALTY

*Il saggio analizza le attività del Monte di Pietà di Barletta a cavallo tra il 1500 ed il 1600, durante il vicereame spagnolo. Nello specifico è stato dato risalto allo Statuto dell'ente il quale disciplina in maniera minuziosa le operazioni di prestito su pegno e le numerose attività filantropiche che hanno consentito di aiutare la popolazione durante le crisi economiche del Regno di Napoli e contrastare il dilagante fenomeno dell'usura.*

Parole chiave: Regno di Napoli, Monte di Pietà, Usura.

*The essay analyzes the activities of the Monte di Pietà of Barletta at the turn of the 1500s and 1600s, during the Spanish viceroyalty. Specifically, emphasis has been given to the institution's statutes, which meticulously regulate pawn lending operations and the numerous philanthropic activities that helped the population during the economic crises of the Kingdom of Naples and counter the rampant phenomenon of usury.*

Keywords: Kingdom of Naples, Mount of Piety, Usury.

1. *Crisi economica e pauperismo: le origini dei Monti di Pietà nel Mezzogiorno*

Nel Regno di Napoli, tra il 1535 ed il 1539, si erano susseguite delle crisi agrarie talmente gravi da costringere il governo vicereale a cospicue importazioni di cereali<sup>1</sup>, andando ad incidere profondamente

<sup>1</sup> Il Regno di Napoli si trovò costretto a ricorrere ad importazioni di grano dalla Sicilia per far fronte alle proprie necessità interne: nel 1537 il Camerario, Conservatore del Real Patrimonio, comunicò a Carlo V di aver concluso accordi per far giungere a

sulla bilancia dei pagamenti. Secondo il Braudel, il commercio dei cereali era di fondamentale importanza nell'economia mediterranea, tanto nell'epoca medievale che in quella moderna<sup>2</sup>. Pertanto, le principali attenzioni dell'amministrazione vicereale napoletana erano rivolte al problema dell'approvvigionamento cerealicolo proprio nel tentativo di dare soluzione al secolare problema delle gravi e frequenti carestie che si abbattevano sul Mezzogiorno<sup>3</sup>.

La crisi aumentò repentinamente nel momento in cui il governo vicereale decise di inviare nei teatri di guerra ingenti somme di denaro<sup>4</sup>.

Eppure, come ha sostenuto Fenicia, sin dall'inizio del XVI secolo

Napoli 100 mila tomoli di grano, 50 mila regnicoli e altrettanti siciliani, per una spesa di 110 mila ducati. Archivo General de Simancas, *Estado*, leg.1027/17.

<sup>2</sup> F. BRAUDEL, *Capitalismo e società materiale*, Edizioni Dedalo, Torino 1977, pp. 72-101. Cfr. anche M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona D'Aragona*, Pacini Editore, Pisa 1981, pp. 30-220.

<sup>3</sup> Il più efficace strumento a disposizione della Regia Corte era di carattere protezionistico: l'esportazione di alcuni generi alimentari di prima necessità, quali grano orzo e legumi, era rigidamente controllata attraverso la concessione di appositi permessi di esportazione, detti tratte, e subordinata alle esigenze annonarie della popolazione regnicola e soprattutto della affollata capitale. Naturalmente la concessione delle tratte non era gratuita, ma soggetta all'applicazione di diritti solitamente costituiti da una tariffa ordinaria fissa e da una tariffa straordinaria, detta anche novo imposto, che mutava in relazione alle esigenze e disponibilità interne ed alla richiesta estera di grano, orzo e legumi. Nel corso del '500 più volte i viceré napoletani avevano dovuto negare il rilascio di permessi di esportazione di grano e orzo per non compromettere il rifornimento alimentare interno; altre volte il divieto alla concessione di tratte proveniva direttamente da Madrid e nasceva dalla necessità di compensare le insufficienze cerealicole di altri territori della Corona o di sostenerne l'esercito in lotta. G. FENICIA, *Politica economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo 1503-1556*, Cacucci Editore, Bari 1996, p. 5.

<sup>4</sup> La Corona non aveva elaborato alcun sistema per assicurarsi anche solo parte delle entrate necessarie a finanziare le ingenti spese militari e faceva continuamente ricorso a prelievi sulle più disparate fonti di entrate statali, ponendo non pochi problemi per le finanze e l'economia regnicola. Inutilmente, nel gennaio del 1538, il viceré Don Pietro di Toledo ammonì Carlo V a cercare nel regno stesso, e non in Spagna, la soluzione ai problemi napoletani, e fornisce nel contempo alcuni concreti suggerimenti per risollevere le sorti del Paese. La ricetta del Toledo si basa su due punti fondamentali: a) allentare la pressione finanziaria sul regno, soprattutto in periodo di pace quando, contrariamente a quanto avviene in tempo di guerra, l'aggravio delle imposizioni suona come atto tirannico alle orecchie della popolazione; b) conservare il patrimonio statale ponendo fine alla vendita di uffici, terre demaniali, dogane e delle altre entrate di valore. FENICIA, *Politica economica*, cit., pp. 3-4; Sul punto cfr. anche L. DE ROSA, *L'Archivio del Banco di Napoli e l'attività dei Banchi Pubblici Napoletani*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004, p. 57.

le autorità spagnole accentuarono i tentativi di dare origine ad un sistema economico quanto più possibile autosufficiente, in grado di fornire in continuazione le derrate alimentari e le materie prime necessarie allo sviluppo della politica aragonese prima e asburgica poi<sup>5</sup>.

La crisi, causata dal difficile momento storico per il Regno di Napoli, fu accentuata dalla cospicua presenza dei privati nel settore creditizio, prassi assai diffusa non solo nella capitale del regno ma anche nella periferia. Quest'ultima soffriva molto non solo della mancanza di circolazione di moneta ma anche di quella di enti creditizi in grado di svolgere operazioni di prestito. A questi fenomeni deve aggiungersi anche l'alto grado di perfezione raggiunto dagli affari bancari e finanziari del regno in grado di calcolare gli interessi sia sui cambi che sui prestiti.

Il risultato fu un progressivo indebitamento dello Stato e una restrizione della circolazione monetaria. Tale situazione fu la causa determinante del dilagare del fenomeno dell'usura e della strutturale incapacità di fondare nel regno un'economia agricola meno misera<sup>6</sup>. Secondo il Carande, «i sacrifici economici e finanziari del regno possono essere ricondotti a un quadro politico di sviluppo unitario del sistema imperiale, che mancò di ispirazione, orientamento e continuità e non protesse gli interessi collettivi»<sup>7</sup>.

La risposta al dilagare del fenomeno dell'usura venne data attraverso la creazione e diffusione in tutto il Regno di Napoli dei Monti di Pietà che, con il loro prestito su garanzia, offrivano un servizio a coloro che si trovavano in momentanee condizioni di difficoltà.

Questi enti nacquero soprattutto con finalità filantropiche, dedite alla carità ed all'assistenza dei cittadini più poveri secondo lo spirito religioso e assistenziale che permeava il Mezzogiorno nel periodo successivo al Concilio di Trento e che vide la fioritura di diverse confraternite religiose<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> FENICIA, *Politica economica*, cit., p. 2.

<sup>6</sup> C. A. BROGGIA, *Dè tributi delle monete e del governo politico della sanità*, Pietro Palombo, Napoli 1743, p. 418.

<sup>7</sup> R. CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*, I: *La vida económica en Castilla (1516-1566)*, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Barcelona 1990, pp. 141-153 e 158-159 (1ª ediz., 1977). Una più recente storiografia fornisce un giudizio meno categorico di quello del Carande circa le finalità della politica spagnola in età moderna e il ruolo che vi svolgeva il Regno di Napoli. Cfr., ad esempio, l'*Introduzione* di G. GALASSO e il saggio di A. MUSI, *L'Italia nel sistema imperiale spagnolo*, entrambi in Aa.Vv., *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, cur. A. Musi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994, pp. 9-47 e 51-66.

<sup>8</sup> Con il Concilio di Trento nel Mezzogiorno si manifestò un vero e proprio risve-

Già agli inizi del Medioevo, nella linguistica giuridica, era cominciato a comparire il termine Monte che si impose sempre più, a volte associato ad una terminologia esplicativa quale della Carità, della Pietà, dei Pegni, altre volte distinto dal nome di colui che, devolvendo a scopo benefico ogni personale risorsa economica, aveva contribuito alla costituzione del patrimonio della struttura di cui ne era stato il fondatore<sup>9</sup>. Resta comunque l'idea che il Monte fosse una «pia invenzione» o «divino strumento» – così come le fonti medievali lo definirono – ora come «*Mons Christi*», ora come «Monte dei Poveri», ora come «Monte della Charità»<sup>10</sup>. Si era diffusa, di conseguenza, una pie-

glio religioso con la conseguente diffusione di diversi ordini e confraternite. Come ha sostenuto Mastroberti, la finalità religiosa non poteva da sola bastare per un'efficace aggregazione: bisognava collegarla a finalità di tipo sociale venendo incontro a quelle esigenze che la rinascenza realtà cittadina e i mutamenti socio-istituzionali dell'epoca moderna reclamavano. Tra queste un posto di rilievo assumeva l'assistenza dei poveri ed indifesi ossia coloro che, a seguito dello sgretolamento delle strutture feudali e del rapido affermarsi della società borghese, restavano esclusi da ogni forma di tutela, anche per la lenta costruzione dello stato moderno. Su questo aspetto, come su altri, il Seicento fu senza dubbio un secolo di svolta. F. MASTROBERTI, *Sodalitio advocatorum. La Congregazione di sant'Ivone e la difesa dei poveri. Le origini francesi e la sua attività a Napoli (1607-1860)*, il Mulino, Bologna 2018, pp. 33-34. Il Concilio di Trento, ponendo i Monti tra gli Istituti Pii, impose di fatto la loro sottomissione alla gerarchia diocesana, disponendo, con decreto del 1562, che ai vescovi fosse assegnato l'obbligo del periodo di controllo ed ai loro amministratori quello di presentare annualmente il loro rendiconto.

<sup>9</sup> Nascono, in tutta la penisola, istituti quali: il Monte della Carità, il Monte di Pietà, il Monte dei Pegni, il Monte del Soccorso. Tra questi assurgono a maggiore importanza e notorietà il Monte della Pietà di Napoli e il Monte dei Paschi (con riferimento alle rendite ricavate dai pascoli della Maremma) di Siena o il Monte di Pietà di Roma, per citarne alcuni. L'esplicita precisazione dello scopo caritatevole, altruista e non lucrativo, per cui il Monte veniva costituito, rappresentava l'elemento nuovo e qualificava e giustificava gli appellativi che lo caratterizzavano, proiettandolo nella dimensione dell'evangelico *Depositum Apostolicum*. Cfr. M. G. MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 87-90; inoltre per quanto concerne il Monte dei Paschi di Siena si veda V. FALASCHI, s.v. «Monte dei Paschi - Banco di Siena», in N.D.I., X, Torino 1968, pp. 883 – 888.

<sup>10</sup> Le norme che regolarono definitivamente i Monti di Pietà furono dettate da papa Leone X il 4 maggio 1515 mediante la bolla *Inter multiplices*. Il Concilio di Trento definì i Monti Istituti Pii. In riferimento ai decreti conciliari si vedano P. TOTI, *I Monti di Pietà, storia, giurisdizione, orizzonti*, Cooperativa Tipografica Italiana, Roma 1915, p. 9; P. PAGLIAZZI, N. NICOSIA, *Monte di credito su pegno*, in Nss.D.I., X, Torino 1968, pp. 877-882. Per le fonti citate si rinvia anche a H. HOLZAPFEL, *Le origini dei monti di Pietà (1462-1515)*, in Aa. Vv., *Alle origini della banca. Etica e sviluppo economico*, cur. T. Fanfani, Bancaria Editrice, Roma 2002.

*tas* sociale che aveva coinvolto sia i nobili sia i ceti più benestanti, disponendoli a generose elargizioni se non a vere e proprie donazioni in favore di istituzioni che, non di rado, si riconoscevano nei già citati Monti di Pietà (*Mons Pietas socialis*). Beni, mobili ed immobili, erano confluiti in quelle istituzioni e le loro rendite, anche se destinate per la maggior parte della loro consistenza ad opere benefiche, costituivano pur sempre notevoli capitali finanziari, che, con la loro diffusa incidenza nella realtà sociale, concentrati nelle mani di pochi e non disciplinati a sufficienza, determinarono l'emergere di centri che detterono un potere economico potente e che fu interposto fra quelli tradizionali dello Stato e della Chiesa<sup>11</sup>.

All'interno di queste associazioni, Franca Assante evidenzia come alcune corporazioni si limitassero a fornire aiuto e protezione ai propri iscritti nelle forme di una generica e generalizzata beneficenza cristiana, mentre in altre l'espletamento della funzione assistenziale e previdenziale assume «i caratteri di una vera e propria organizzazione. Nel primo caso, l'ente erogatore del servizio è la Cappella o la Chiesa; nel secondo il Monte»<sup>12</sup>. Bisogna tuttavia sottolineare che i Monti delle corporazioni presentavano finalità diverse e meccanismi di funzionamento in parte diversi rispetto ai Monti di Pietà. Mentre questi ultimi non pongono, nella loro opera di soccorso, condizioni d'appartenenza ad un gruppo determinato, i Monti delle Corporazioni riservavano le proprie operazioni assistenziali unicamente ai membri dell'istituzione da cui sono nati<sup>13</sup>. Bisogna sottolineare, come affermato da Paola Avalone, che sebbene i Monti di Pietà ebbero un ruolo nel settore creditizio, da un punto di vista giuridico furono sempre trattati come un ramo degli enti dediti ad opere assistenziali e di carità. Anche se si chiamavano confraternite, monti (di pietà, frumentari, dei morti, pecuniarî, di maritaggio), estaurite, cappelle di patronato familiare, ecc., que-

<sup>11</sup> G. DEL ROSSO, *Il Monte di Pietà e l'Ospedale. Carità e assistenza ospedaliera a Molfetta in età moderna e contemporanea*, La Nuova Mezzina, Molfetta 2015, p. 70.

<sup>12</sup> F. ASSANTE, *I profeti della Previdenza, profeti della previdenza: Monti e Conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, in Aa.Vv., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, cur. A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 601-602.

<sup>13</sup> A. MASTRODONATO, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo 2016, p. 52. Sulle corporazioni cfr. anche L. MASCIGLI MIGLIORINI, *Confraternite e Corporazioni a Napoli. Devozione religiosa e tutela del mestiere*, in Aa.Vv., *Corporazioni e gruppi professionali*, cit..

ste istituzioni altro non erano che un insieme di enti che gravitavano intorno alle parrocchie, fondati e gestiti da fedeli mossi da sentimenti di carità cristiana e solidarietà<sup>14</sup>.

La letteratura sul pauperismo, da Todeschini ad Assereto ed Avallone ci consegna un quadro della società in cui si ritrovarono ad operare questi importanti istituti di credito, afflitta da una notevole condizione di miseria dovuta a guerre e carestie. Tale situazione di indigenza costringeva i cittadini del Regno di Napoli a richiedere numerosi prestiti monetari<sup>15</sup>.

Pertanto, allo scopo di sottrarre i poveri dal flagello dell'usura, i Monti di Pietà, nacquero con l'intento di elargire prestiti in denaro contro garanzia di cose mobili e fruibili e la corresponsione di un tasso di interesse commisurato, al massimo, alle spese di gestione<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> P. AVALLONE, *Una banca al servizio del "povero bisognoso". I Monti di Pietà nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)* in *Il «povero» va in banca. I monti di pietà negli antichi Stati italiani (secc. XV-XVIII)*, *Storia Economica del Mezzogiorno*, n. 13 (2002), p. 84.

<sup>15</sup> Sul pauperismo tra medioevo ed epoca moderna cfr. G. ASSERETO, *Pauperismo e assistenza. Messa a punto di studi recenti*, in *Archivio Storico Italiano*, 141, n. 2 (1983); L. ORIOLI, *Le confraternite medievali e il problema della povertà*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1984; R. MOROZZO DELLA ROCCA, A. MONTICONE, *La storia dei poveri. Pauperismo e assistenza nell'età moderna*, Studium, Roma 1985; G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1994; P. AVALLONE, *Stato e banchi pubblici a Napoli a metà del '700. Il Banco dei poveri: una svolta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995; Aa. Vv., *Alle origini della Banca*, cit.; G. TODESCHINI, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, il Mulino, Bologna 2004; P. AVALLONE, *Il credito su pegno nel Regno di Napoli (16-19 secolo)*, in Aa.Vv., *Prestare ai poveri. Il credito su pegno e I Monti di Pietà in area Mediterranea (15-19 secolo)*, cur. P. Avallone, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.

<sup>16</sup> A partire dalla fine del Quattrocento i Monti di pietà furono fondati in numerose città di piccole e medie dimensioni, che per la loro operosità economica presentavano una domanda di credito. Lo scopo principale, oltre a quello prettamente filantropico, era quello di sostituirsi agli istituti di credito ebraici. La creazione dei Monti di Pietà era quindi preceduta da intense attività di predicazione al fine di raccogliere il consenso popolare sulla necessità di epurare la società italiana dall'usura ebraica. Un punto di forza di questa predicazione antiebraica risiedeva nel fatto che i tassi di interesse richiesti dai Monti di Pietà erano più bassi (limitati di solito al 5-10%) di quelli richiesti dai banchi ebraici, essendo considerati come una copertura delle spese di gestione. Uno dei maggiori promotori dei Monti, Bernardino da Feltre, rifiutando la proposta di chiedere un tasso di interesse per i prestiti effettuati dal Monte (che per il cristianesimo medievale era un peccato, in quanto prestare denaro dietro compenso era considerato usura), elaborò un progetto basato sull'idea del "fondo di rotazione",

Nelle intenzioni dei fondatori il prestito doveva essere gratuito, ma, dopo i primi tempi, si dovette riconoscere che la carità, pur generosa ed episodicamente eroica, non poteva reggere uno sforzo prolungato e permanente. Così i Monti di Pietà per sopravvivere dovettero riorganizzare la loro attività su basi rigorosamente economiche. Quello dei Monti di Pietà, infatti, come ha puntualizzato Paola Avallone, fu un fenomeno che stava a metà strada tra l'aspetto religioso-assistenziale e quello economico<sup>17</sup>.

I Monti di Pietà, ovvero Monti di credito o di prestito, nacquero e si diffusero nel regno come opere caritatevoli<sup>18</sup>, a partire sin dalla metà del Quattrocento, per assolvere alla funzione istituzionale di garantire una possibilità di accesso al credito da parte dei ceti sociali più umili, concedendo nel nome della solidarietà cristiana piccoli prestiti, di regola garantiti da un pegno, senza pretendere un interesse o, comunque, applicandolo nella misura necessaria e sufficiente alla realizzazione della copertura del costo del servizio<sup>19</sup>.

secondo cui il capitale iniziale poteva essere utilizzato come presidio e garanzia dei prestiti concessi sul fondo, senza doverne intaccare la consistenza. Questa linea di azione recuperava l'idea degli ordini religiosi cavallereschi di conservare il patrimonio per conseguire obiettivi di solidarietà reinterpretandola all'interno di un contesto strettamente finanziario. Sulle origini dei Monti di Pietà cfr. HOLZAPFEL, *Le origini del Monte di Pietà*, cit.; M. MARAGI, *Cenni sulla natura e sullo svolgimento storico dei Monti di Pietà*, in *Archivi storici delle aziende di credito*, I (1956); G. BARBIERI, *Origini ed evoluzione dei Monti di Pietà in Italia*, in *Economia e Credito*, I (1961); M. MONACO, *La questione dei Monti di Pietà al V Concilio lateranense*, in *Studi Salernitani*, VII (1971); TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza*, cit.; MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza*, cit.; P. AVALLONE, *Il «povero» va in banca. I monti di pietà negli antichi Stati italiani* (secc. XV-XVIII), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002; M. CARBONI, M. G. MUZZARELLI, *I conti dei Monti. Teoria e pratica amministrativa nei Monti di pietà fra Medioevo ed età moderna*, Marsilio, Venezia 2008; P. DEL CORNO, I. ZAVATTERO, *Credito e Monti di Pietà tra Medioevo ed età moderna. Un bilancio storiografico*, il Mulino, Bologna 2020.

<sup>17</sup> AVALLONE, *Prestare ai poveri*, cit., p.71.

<sup>18</sup> Nella Chiesa cattolica, già da molto tempo, si era introdotta l'idea, dovuta in particolar modo a Sant'Agostino, che chiunque disponesse di sostanze proprie dovesse, accanto ai figli ed altri parenti, computare fra gli eredi anche la Chiesa stessa e le sue istituzioni a vantaggio dei poveri, dei malati. Questo perché dicevasi di aver Cristo come erede, accanto agli eredi naturali» (P. S. LEICHT, *Storia del Diritto Italiano – Le fonti*, Giuffrè, Milano 1966, p. 58).

<sup>19</sup> Nel caso specifico meridionale non solo è impossibile avere una panoramica completa del fenomeno, ma risulta anche difficile conoscere origini e sviluppo delle singole istituzioni a causa della scarsità di studi che ci sono in materia.

La causa di tale stato di cose va ricercata in primo luogo nella particolare atten-



Oggi, pressoché unanimemente, si riconosce in questi istituti la “cura” o il rimedio espressamente ideato per combattere o correggere le distorsioni moralmente più evidenti del mercato creditizio cercando, in particolare, di salvare le persone dei ceti più umili dalla piaga dell’usura che flagellava impietosamente gli strati più ampi e più deboli delle città e delle comunità, accanendosi particolarmente contro chi era costretto a mutuare modeste somme di denaro per ovviare ad un momentaneo bisogno e che, in poco tempo, per effetto di tassi d’interesse altissimi, doveva restituire quasi il doppio della somma originariamente presa in prestito<sup>20</sup>.

In tale contesto, anche il territorio pugliese, non venne risparmiato dalla morsa dell’usura e, nell’intento di fronteggiare il fenomeno, ospitò alcuni tra i più antichi e prestigiosi Monti di Pietà sin dalla seconda metà del 1500<sup>21</sup>.

Alla nascita ed al successo di tali istituti di credito contribuirono in maniera esponenziale una serie di fattori. *In primis*, «con la dominazione spagnola, si intensificarono le relazioni commerciali, sia in entrata che in uscita, da parte della Puglia con Venezia, Firenze, Ragusa, la Romania e le città adriatiche della sponda dalmata»<sup>22</sup>.

zione dedicata alla nascita ed affermazione di quello che si è sempre creduto il primo Monte di Pietà nel Regno nato nel 1539 nella capitale partenopea. AVALLONE, *Una banca*, cit., p. 78.

<sup>20</sup> COSÌ, V. SENIN, s.v. «*Monte di pegno*», in Enciclopedia del diritto, XXVI, Giuffrè, Milano 1976, p. 910; P. PAGLIAZZI, N. NICOSIA, «*Monte di Credito su pegno*», in Nss.D.I., X, (1968), p. 877; MUZZARELLI, *Il credito che cura*, cit., pp. 17 e ss.

<sup>21</sup> Lo studio in questione può essere considerato solo come un punto di partenza per una ricerca che richiede notevoli sforzi, tenuto conto che il fenomeno della creazione e diffusione dei Monti nel mezzogiorno non fu di poco conto e si collocò in una realtà assai diversificata. La difficoltà di condurre una compiuta ed esaustiva ricerca su tutte le province deriva dalla carenza di fonti documentarie omogenee e dalla varietà degli archivi da cui bisognerebbe attingere gli elementi necessari per la ricostruzione del fenomeno. Le ragioni della dispersione delle fonti documentarie vanno ricercate nell’ambiguità dell’istituto del Monte di Pietà. Sebbene non possa negarsi il ruolo che tali istituzioni ebbero nel settore creditizio, dal punto di vista giuridico furono sempre trattate come ramo delle numerose istituzioni dedite a variegata forme assistenziali. AVALLONE, *Una Banca*, cit., pp. 80-84. Sulle origini dei Monti pugliesi cfr.: L. DE ROSA, *Le faticose origini del credito agrario*, in *Riv. Storica Italiana*, dic. (1964); L.P. SPAGGIARI, *Ideali cristiani e politica del credito agli inizi dell’età moderna. L’attività del Monte di Pietà di Parma dal 1488 al 1573*, Aurea, Parma 1964; A. FANFANI, *Storia economica*, Utet, Torino 1965.

<sup>22</sup> G. DE GENNARO, *Studi di storia creditizia pugliese dal medioevo all’età moderna*, Giuffrè, Milano 1972, p. 1.

Le attività di mercato, pertanto, furono notevoli in Puglia sin dalla seconda metà del 1400, allorché gli Sforza fecero di Bari un loro feudo e molti mercanti milanesi si trasferirono in Puglia sostituendosi ai Veneziani<sup>23</sup>.

Anche in Puglia, come nel resto del regno<sup>24</sup>, l'intensificarsi degli scambi commerciali produsse l'inevitabile conseguenza di accrescere sul territorio la presenza dei *campsores*<sup>25</sup>.

Sul suolo pugliese erano difatti presenti dei capaci e intraprendenti operatori economici in grado di elargire prestiti ai mercanti veneziani e lombardi e perfino agli ebrei<sup>26</sup> non senza far ricorso a tassi di interessi elevati idonei ad alimentare il fenomeno dell'usura.

Alcuni banchieri erano giunti a fare prestiti in denaro addirittura

<sup>23</sup> Tra i primi studi sull'attività commerciale tardo-medievale nel bacino Mediterraneo cfr. C. MANFRONI, *Storia della Marina italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto*, Forzani e C., Roma 1897. Tra i più recenti cfr. E. ASHTOR, *Levant Trade in the Later Middle Ages*, Princeton University, Princeton 1984. Entrambi concordano nell'attribuire grande rilievo ai mercanti italiani.

<sup>24</sup> Ancora all'inizio del XVI secolo l'ordinamento economico e finanziario del Regno di Napoli è frutto della cultura aristotelica propagandata da S. Tommaso d'Aquino, il quale considera il commercio un corruttore di popoli e di costumi necessario all'interesse dello Stato, che deve avvalersene con moderazione per importare le merci di cui necessita ed esportare quelle di cui abbonda. Sia S. Tommaso, sia gli scrittori che vissero a cavallo tra XV e XVI secolo (Andrea da Isernia, Giovanni Pontano, Tommaso de Vio, Agostino Nifo e anche Diomede Carafa, che pure dissente dalle idee dell'aquinato sul commercio) mostrano un generale favore per l'adozione di un sistema annonario che dia autonomia al Paese e prevenga le sommosse popolari, la cui origine è in gran parte attribuibile alla scarsità di mezzi di sostentamento. Cfr. T. FORNARI, *Delle teorie economiche nelle Province napoletane, dal secolo XII al 1734. Studi storici*, Kessinger Publishing, Milano 2010, pp. 15-25. Per un'analisi economica durante il vicereame spagnolo cfr. R. RUGGERO, *Napoli, dal Vicereame al Regno*, Einaudi, Torino 1976; G. PATISSO, *Gli spagnoli in Italia. Economia e stato moderno nel Regno di Napoli agli inizi del XVI secolo*, in *Itinerari di ricerca storica*, XVII (2003); M. DE AUGUSTINIS, R. BAMONTE, E. IANNIELLO, *Della condizione economica del Regno di Napoli*, Felitto.net, Milano, 2004; A. BULGARELLI LUCAKS, *La finanza locale sotto tutela: Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, I, Marsilio, Venezia 2012.

<sup>25</sup> Il termine *campsores* o *cambiatores* indicava nel medioevo la figura dei cambiavalute, discendenti dai trapeziti greci e dai nummulari. Senza l'opera dei cambiatori sarebbero rimaste insormontabili le difficoltà causate dalla diversità del sistema monetario; dalla molteplicità delle zecche; dall'incertezza del valore intrinseco del numenario e dal rischio di spostare ingenti quantità di denaro da una piazza ad un'altra. Sul punto cfr. A. SAPORI, s.v. «Cambiatori», in *Enc. it.*, Roma 1930; M. VANVITELLI, *I primi «campsores domini pape»*, in *Humanitas. Studi per Patrizia Serafin*, cur. A. Serra, UniversItalia, Roma 2015.

<sup>26</sup> BARBIERI, *Origini del capitalismo lombardo*, cit., p. 186.

allo stesso re che li ripagava con titoli nobiliari<sup>27</sup>.

Il tema dell'usura ebbe pertanto una straordinaria risonanza tra le popolazioni, non solamente perché erano presenti fiorenti colonie ebraiche, che esercitavano il traffico del denaro ad elevato interesse, ma anche e soprattutto per le ricorrenti crisi economiche in cui era precipitata l'economia locale, unica e sola fonte di ricchezza<sup>28</sup>. Gli ebrei godevano di particolari prerogative nello svolgimento della loro attività creditizia. Nel '400 re Ladislao concesse agli ebrei una patente per l'esercizio dei traffici e dei prestiti nel Mezzogiorno. Nel 1427 addirittura la regina Giovanna II concedeva agli ebrei del regno di esercitare il prestito su pegno ad un tasso di interesse pari al 45% annuo<sup>29</sup>. Le agevolazioni nei confronti dei prestatori ebraici continuarono anche durante il periodo aragonese: vennero concesse infatti esenzioni da ogni tipo di imposta, il diritto di cittadinanza e le licenze di aprir banco. Fu proprio a seguito di questi provvedimenti che a Taranto infuriò una dura rivolta contro i mercanti ebraici sedata solamente dall'intervento moderatore del sovrano stesso. Tutte queste misure sortirono l'effetto di incentivare la presenza dei banchieri ebraici nel regno, basti pensare che nella seconda metà del 1400 nel Regno di Napoli erano presenti 50.000 ebrei dei quali 12.000 residenti in Puglia<sup>30</sup>. Fu proprio durante questo periodo che si avvertì maggiormente

<sup>27</sup> F. CARABELLESE, *La Puglia nel secolo XV*, I, Forni, Bari 1901, p. 3; Sui prestiti ai sovrani cfr. F. MELIS, *Firenze*, in Aa. Vv., *Città mercanti dottrine nell'economia europea dal IV al XVIII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzatto*, Giuffrè, Milano 1964.

<sup>28</sup> DE GENNARO, *Studi*, cit., p. 31.

<sup>29</sup> A. MILANO, *Storia degli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1963; V. BONAZZOLI, *Gli Ebrei nel regno di Napoli all'epoca della loro espulsione*, II, *Il periodo spagnolo (1501-1541)*, in *Archivio Storico Italiano*, vol. 139, n. 2 (1981); P. AVALLONE, *Nascita e diffusione dei Monti di Pietà nel Regno di Napoli ed espulsione degli ebrei: una relazione inesistente?* in Aa.Vv., *1510-2010. Cinquecentenario dell'espulsione degli Ebrei dall'Italia meridionale. Atti del Convegno internazionale, Napoli, Università "L'orientale" - 22-23 Novembre 2010*, cur. G. Lacerenza, *Archivio di Studi ebraici*, IV (2013), pp. 103-116.

<sup>30</sup> La situazione mutò sensibilmente durante il vicereame spagnolo. La presenza degli ebrei nel regno era tollerata proprio perché facevano "girare" l'economia locale, anche se a volte non mancavano episodi di intolleranza. Spesso erano coinvolti in prestiti alle università o direttamente alla Corte. L'esodo dall'Italia del Sud è avvenuto nel corso di cinquant'anni: ebbe inizio nel 1492-3 con l'espulsione dalla Sicilia e dalla Sardegna e terminò nel 1541. In questo arco temporale riveste un'importanza decisiva l'anno 1510, quando il 2 novembre fu firmato a Madrid e poi pubblicato a Napoli il 23 novembre, un primo bando di espulsione, in forza del quale dovettero abbandonare la città tutti gli israeliti, ad eccezione di coloro che fossero stati in grado di pagare ogni

il connubio tra l'attività commerciale e quella cambiatoria. Questi legami divennero tanto stretti che in molti casi funzioni creditizie e funzioni mercantili si intrecciarono all'interno di attività gestite dalla medesima persona. Si venne a creare in tal modo la figura del mercante banchiere contrassegnando una fase saliente del processo evolutivo delle istituzioni del credito e del capitalismo<sup>31</sup>.

L'attività economica pugliese esercitata in questi termini da cambiavalute, banchieri e prestatori, trovò la fervida opposizione degli ordini domenicani e francescani del territorio. Predicatori quali Goffredo da Trani, Roberto da Lecce<sup>32</sup>, Antonio Scaragia da Bitonto<sup>33</sup> con-

anno 3.000 ducati alla casa reale; cosa che solo 200 famiglie furono in grado di fare. Ma in seguito l'istanza delle popolazioni locali, che ritenevano necessaria la presenza degli ebrei – in quanto facevano circolare ingenti somme di denaro incrementando i commerci – spinse Carlo V ad emanare, il 23 novembre 1520, un editto che li richiamava nel Regno al fine di arginare l'usura esercitata dai cristiani. Purtroppo la condizione degli ebrei peggiorò definitivamente con l'arrivo del viceré don Pedro da Toledo, il quale il 5 gennaio 1533 concesse loro sei mesi di tempo per uscire dal vicereame: chi non avesse ubbidito sarebbe diventato schiavo con la conseguente perdita di ogni suo avere; seguì una proroga a tale termine e, il 28 febbraio 1535, fu concluso un accordo tra il viceré e gli ebrei, per cui si concedeva a questi ultimi di restare per altri dieci anni. Il viceré emise poi un ulteriore provvedimento, la prammatica del 10 novembre 1539, che però minacciava ma non ordinava la loro espulsione. La minaccia si concretizzò tuttavia solo due anni dopo, con l'editto del 1541. Dopo di allora gli ebrei – sebbene incombesse su di loro l'editto di espulsione – continuarono a venire nel Regno, specie in occasione di fiere. Nel 1572 fu loro legalmente concesso di commerciare nel Regno, a condizione che avessero l'apposita licenza rilasciata dal governo. AVALLONE, *Nascita e diffusione dei Monti di Pietà*, cit., p. 106. Sul punto cfr. anche N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il Vessillo Israelitico, Torino 1915; F. RUIZ MARTIN, *La expulsion de los Judios del Reyno de Nápoles*, in *Revista española de historia*, n. 34 (1949); DE GENNARO, *Studi*, cit., pp. 16 ss.; G. TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Fondazione CISAM, Spoleto 1989.

<sup>31</sup> G. DELL'AMORE, *Economia delle aziende di credito*, I, Giuffrè, Milano 1965, p.65.

<sup>32</sup> Roberto Caracciolo da Lecce, detto Fra Roberto da Lecce (Lecce, 1425 – 6 maggio 1495) è stato un francescano e vescovo italiano. Frate francescano dei minori osservanti, verso il 1453 passò ai frati minori conventuali. Nominato cappellano pontificio predicò la Crociata nell'Italia centro-settentrionale, quindi fu nominato predicatore della Cappella Reale di Napoli. Fu nominato vescovo di Aquino da Papa Sisto IV, quindi vescovo di Lecce (1484-1485). Fra Roberto da Lecce è considerato tra i più famosi predicatori del suo tempo meritando l'appellativo di «Paolo Novello, principe dei predicatori». Le sue prediche accompagnate da una grande abilità mimica scatenava l'entusiasmo non solo delle folle ma anche di papi quali Niccolò V, Callisto III, Sisto IV e di sovrani come Cosimo de' Medici, Francesco Sforza e Ferdinando II d'Aragona. Su Roberto da Lecce cfr. V. DE FABRIZIO, *Fra Roberto Caracciolo*, in *Rivista Storica salentina*, IV, n. 7-8 (1907).

dussero la loro battaglia contro l'usura all'interno dei confini pugliesi<sup>34</sup>. Qui nella prima metà del 1500 trovò altresì larga risonanza negli ambienti mercantili il pensiero del vescovo Cornelio Musso<sup>35</sup>, il quale da Bitonto, indicava, le ragioni giustificative del capitale e dell'interesse, giustificando le attività bancarie come frutto delle mutate esigenze dell'attività economica dell'epoca.

L'accresciuta mole di commercio e dei prestiti, nonché la presenza dei banchieri e del frequente ricorso alla stipula di contratti di mutuo permisero alla piaga dell'usura di diffondersi anche in Puglia. Pertanto, una soluzione per arginare il fenomeno usurario venne fornita attraverso la fondazione di numerosi Monti di Pietà. Questi attraverso la concessione di prestiti su pegno consentivano l'accesso dei cittadini meno abbienti al microcredito<sup>36</sup>.

Ad alimentare la richiesta di prestiti contribuivano soprattutto le incursioni turche che funestavano le coste pugliesi. Le frequenti deportazioni di schiavi in Turchia misero a dura prova la capacità di ri-

<sup>33</sup> Su Antonio da Bitonto della nobile famiglia degli Scaragia e la sua fama di oratore superata soltanto da Bernardino da Siena si veda C. VALACCA, *Antonio da Bitonto frate minore osservante del secolo XV*, Vecchi, Trani 1898.

<sup>34</sup> Degni di nota nel panorama pugliese anche: Antonio da Bitonto, Lodovico da Giovinazzo, Giacomo Paniscotti da Molfetta fondatore del Monte di Pietà di Manduria e di Lecce.

<sup>35</sup> Cornelio Musso (Piacenza, 16 aprile 1511 – Roma, 9 gennaio 1574), vescovo cattolico e teologo. Eletto nel 1541 vescovo di Bertinoro, nel 1544 fu trasferito alla sede di Bitonto. Partecipò al Concilio di Trento, dove tenne l'orazione inaugurale, distinguendosi soprattutto ai dibattiti sulla giustificazione. Nel 1560 fu inviato come legato pontificio per l'imperatore Ferdinando I. Nel 1563, terminato il Concilio, tornò a Bitonto dove vi rimase per nove anni e successivamente fu assistente di Gregorio XIII a Roma. Su Musso cfr. G. ODOARDI, *Fra Cornelio Musso, (1511-1574), padre, oratore e teologo al Concilio di Trento*, in *Miscellanea francescana*, 48 (1948); M. T. GIRARDI, *L'arte compiuta del viver bene. L'oratoria sacra di Cornelio Musso (1511-1574)*, Edizioni ETS, Pisa 2012.

<sup>36</sup> Occorre tuttavia precisare che i clienti dei Monti dei Pietà non vanno ricercati tra i poveri assoluti o indigenti. I destinatari dei Monti erano quanti non ancora sommersi dall'onda dell'indigenza, avevano residue capacità e forze, se sostenuti, per uscire dalla situazione di bisogno, erano cioè le vittime di crisi congiunturali, poveri ma non indigenti. Vi erano per esempio persone che ricevevano un basso salario, lavoratori occasionali ma anche artigiani rivenditori e piccoli mercanti che in particolari momenti della loro vita si trovavano nelle condizioni di aver bisogno di un prestito. Sul punto cfr. M.G. MUZZARELLI, *Un deposito apostolico per i poveri, ovvero l'invenzione del Monte di Pietà*, in Aa.Vv., *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi*, cur. V. Zamagni, il Mulino, Bologna 2000.

sparmio di numerose famiglie, chiamate a pagare esosi riscatti pur di riavere i propri cari liberati dagli Ottomani.

In tal modo finivano vittime degli usurai principalmente i cittadini bisognosi di ricevere piccoli prestiti, ai quali era precluso l'accesso al microcredito e che pertanto erano costretti ad impegnare i pochi ed unici beni di cui disponessero.

Proprio al fine di cercare di arginare tali problematiche in numerosi centri urbani pugliesi nacquero ed operarono i Monti di Pietà. A Lecce, per esempio, in Terra d'Otranto, nel 1520 venne fondato il più grande ed il più antico istituto di credito pugliese (sorto ancor prima della fondazione del Monte di Pietà di Napoli).

Il Monte di Pietà di Lecce, costituito attraverso i prelevamenti delle gabelle comunali sul grano, (precisamente 1.000 ducati prelevati dal dazio del frumento), nacque con una delibera del consiglio comunale al fine di combattere le usure praticate dagli ebrei, dagli albanesi, dai fiorentini e veneziani nella omonima città.

Il promotore del pio istituto nel capoluogo salentino fu Fra Giovanni da Taranto, allorquando le pretese degli usurai-mercanti accusati di strozzinaggio dalle categorie più diseredate, stavano soffocando il locale mercato finanziario<sup>37</sup> in un contesto in cui l'economia era prevalentemente agricola e feudale<sup>38</sup>.

Il Monte di Pietà di Lecce nasceva a soli 5 anni di distanza dalla emanazione della celebre bolla papale *Inter Multiplices* di Leone X la quale, fermo restando la plurisecolare condanna dell'usura, legittimava la nascita di istituti di credito in grado di combatterne il fenomeno giustificando, pur entro certi limiti, l'interesse sulle operazioni di mutuo. Si deve sottolineare comunque che il Monte di Pietà di Lecce applicò un modico tasso d'interesse soltanto agli inizi della sua attività, continuando poi negli anni a seguire a concedere in maniera del tutto gratuita i prestiti su pegno «dando il tutto gratis»<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> DE GENNARO, *Studi*, cit., p. 41.

<sup>38</sup> Per iniziativa degli stessi francescani sorsero contestualmente a Lecce altre due opere di indiscussa validità sociale. La prima fu quella del Luogo delle Convertite dal Mondo a Christo, un conservatorio per donne ravvedute affidato alle suore cappuccine ed il Gonfalone per la cura e l'assistenza dei carcerati. Fu la stessa confraternita che verso la fine del 1500 si prese cura dall'amministrazione del Monte di Pietà. *ivi*, p. 42.

<sup>39</sup> L. TASSIELLI, *Antichità di Leuca, città già posta nel capo salentino. De' luoghi, delle terre, e d'altre città del medesimo promontorio, e del venerabile tempio di Santa Maria di Leuca, detto volgarmente de finibus terrae, delle preeminenze di così riuerito pellegrinaggio, e delle sacre indulgenze, che vi si godono*, Eredi Pietro Micheli, Lecce

Attraverso un decreto del viceré Raimondo di Cardona il 5 marzo del 1522 venivano approvati i capitoli di fondazione. A dare inizio alle attività del Monte leccese contribuirono anche alcune donazioni di privati provenienti dai casali di Surbo, Squinzano e S. Pietro in Lama, venendo così ammesse le cittadine suddette al prestito al pari dei cittadini leccesi. Come se non bastasse i Conservatori del Monte ricercarono all'interno del comune i cittadini più abbienti, annotandone i nomi in un apposito registro, per poi invitarli ad effettuare donazioni in favore del Monte stesso<sup>40</sup>.

L'istituto di credito leccese oltre ad accettare depositi, coperti da speciali garanzie (non erano sequestrabili né pignorabili) e rimborsabili su richiesta in qualunque tempo, iniziò a negoziare prestiti diretti con cittadini generosi che rinunciavano all'interesse sulle somme depositate.

Nel 1560 invece, a Salve, piccolo comune del Salento, Padre Cherubino Dalle Noci fondava un Monte di Pietà<sup>41</sup>. Tale istituto oltre a rappresentare una fonte di sollievo per la popolazione locale, stretta dalla morsa dell'usura, estese le proprie opere anche ai bisogni dei contadini e dei piccoli proprietari dei centri vicini. Oltre al prestito di denaro, infatti, il Monte di Pietà di Salve poteva concedere ai contadini le anticipazioni di frumento da semina, concesse a condizione che successivamente venisse restituito con un interesse pari alla ottava parte del raccolto.

Anche nella vicina Galatina nacque nel 1570 un Monte di Pietà che prese il nome di «albergo dei poveri». Il fondatore fu il frate cappuccino Giovanni Puterti da Taranto per l'esercizio delle opere di misericordia nei riguardi degli indigenti. Per questo erano utilizzati i proventi di un patrimonio dovuto ad una donazione di Orazio Vernaleone di Domizio che nel 1578, entrando nella Congregazione dei Camaldolesi col nome di fra

1693, p. 579.

<sup>40</sup> Appare del tutto singolare l'iniziativa del Monte di svolgere opera di propaganda presso gli studi notarili della città. Nello specifico i titolari venivano pregati di ricordare ai testatori di voler concedere tra i lasciti testamentari anche alcune somme al Monte di Pietà di Lecce in remissione dei propri peccati. Sul punto cfr. DE GENNARO, *Studi*, cit.

<sup>41</sup> Le notizie sul Monte di Pietà di Salve vengono fornite dal DE GENNARO, *Studi di storia creditizia pugliese*, cit., p. 35; da S. DA VALENZANO, *I Cappuccini nelle Puglie: Memorie storiche 1530 – 1926*, La Tipografia, Bari 1926, p. 19 e da S. LA SORSA, *Storia di Puglia*, IV, Levante, Bari 1955, p. 121. Come sostenuto dallo stesso De Gennaro qualsiasi altra fonte documentaria è andata perduta.

Mauro Galatino, aveva donato tutti i suoi averi allo stesso Monte<sup>42</sup>.

L'istituto concedeva vitto ed alloggio per tre giorni ai pellegrini. L'Istituzione era sotto la protezione della S. Vergine di Costantinopoli, alla quale era dedicata la chiesetta ubicata nella Corte del Monte, ancora esistente sul retro del palazzo Gaballo.

Sempre in Terra D'Otranto<sup>43</sup>, a Manduria, nel tarantino, grazie a Padre Giacomo Paniscotti nacque nel 1555 il Monte di Pietà dell'omonima cittadina. Manduria nei primi decenni del cinquecento aveva conosciuto la presenza di mercanti (ed usurai) ebrei e cristiani. L'arrivo nel paese di Padre Paniscotti permise l'opera di sensibilizzazione della comunità verso i cittadini meno abbienti e la condanna esplicita del traffico illecito di denaro. Nel 1555 pertanto grazie al concorso di libere oblazioni in danaro e a donativi del comune e di privati cittadini sorgeva il Monte di Pietà di Manduria. I capitoli statutari del Monte di Pietà di Manduria furono compilati dallo stesso Padre Giacomo Paniscotti poiché aveva avuto occasione, viaggiando, di conoscere questa "provvidenziale istituzione"<sup>44</sup>.

In Capitanata, nel 1588, una rappresentante della nobiltà foggiana, Rosa Del Vento, ripresasi da una grave malattia, decise di dare origine al Sacro Monte della Pietà di Foggia e con l'ausilio del Cappellano Maggiore, D. Gabriele Sanchez, preparava uno statuto di 25 capitoli che riceveva l'approvazione sovrana a Napoli il 23 febbraio del 1588 col Viceré Giovanni de Zunica, Conte di Miranda<sup>45</sup>. Tuttavia, prima che venissero approvati i capitoli di fondazione, la Del Vento apriva presso il suo palazzo un servizio di prestiti su pegno, provvedendo da sola, alla negoziazione dei prestiti ed alla conservazione dei pegni.

Nel 1588 la Del Vento forniva al Monte un capitale di ben 6.000

<sup>42</sup> DA VALENZANO, cit., p. 360.

<sup>43</sup> In Terra d'Otranto si segnalano inoltre la presenza dei Monti di Pietà di Morciano, Carigliano e Francavilla, nati rispettivamente nel 1604, nel 1606 e nel 1626.

<sup>44</sup> DA VALENZANO, *I cappuccini nelle Puglie*, cit., p. 359. Nella provincia ionica si deve registrare anche la presenza del Monte di Pietà Taranto, fondato nel 1553 e di Martina Franca del 1566. Cfr. L. BAFFI, *Origine del Monte di Pietà o sia Patrimonio dei poveri e sue vicissitudini*, Parodi, Taranto 1882; C. CHIRICO, *Il Monte di Pietà di Taranto: appunti per una ricerca storica sulla beneficenza e assistenza pubblica*, Cenacolo, Società di Storia Patria per la Puglia, Sezione di Taranto, II, (1990), pp. 129-136; A. SINISI, *Per una storia dei Monti di Pietà nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, in Aa.Vv., *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secc. XV-XVIII)*, cur. D. Montanari, Ed. Bulzoni, Roma 1999.

<sup>45</sup> Archivio di Stato di Foggia, *Dogana delle pecore*, serie II, (f. 118), (n. 3089), 1697, *Capitoli di Fondazione*, 23 febbraio 1588, c. 16v.



Ducati, il più alto di tutta la Puglia. Il Monte accettava pegni in oro e argento ma anche in tessuti. Il prestito era fissato per la durata di 6 mesi, trascorsi i quali, non avendo il Monte ricevuto la restituzione delle somme prestate, procedeva entro 8 giorni alla vendita del bene pignorato. Il Monte era gestito attraverso due registri, uno dei pegni e l'altro del danaro prestato. Il Monte non richiedeva ai clienti all'atto del riscatto del pegno alcun interesse. Tale prassi può essere facilmente giustificata dal notevole capitale posseduto dal Monte.

Oltre al Monte di Pietà di Foggia, in detta provincia possiamo segnalare anche la presenza del Monte di Pietà di Manfredonia del 1598 e quello di Lucera, cittadina legata al capoluogo da intense relazioni commerciali e sede di mercato del cambio. Fondato dal patrizio Nicola Pascale il Monte ottenne il Regio assenso nel 1591 ed era amministrato da 4 governatori<sup>46</sup>. L'istituto prestava danaro ai cittadini poveri accettando in pegno oggetti in oro e argento.

Soltanto nel 1720, invece, sorgerà il Monte di Pietà di San Giovanni Rotondo attraverso l'elargizione di prestiti su pegno<sup>47</sup>.

Ad annoverare il maggior numero di Monti di Pietà in territorio pugliese fu la provincia di Terra di Bari, indubbiamente tra le più prolifiche in termine di presenza dei Monti di Pietà tra il 1500 ed il 1700. Nella provincia di Bari operavano i Monti di Pietà di Bitonto, Bisceglie, Acquaviva, Conversano, Giovinazzo ed il Monte di Pietà di Molfetta. Quest'ultimo sorto attraverso il finanziamento di un benefattore rimasto ignoto con un capitale in dotazione di 1.500 Ducati (Lecce e Barletta iniziarono con 1.000 Ducati). Per la città di Molfetta, questa nuova istituzione assunse la particolare denominazione di Monte della Carità<sup>48</sup>. L'ente nacque con intenti caritativi ed affiancava l'ospedale

<sup>46</sup> DE GENNARO, *Studi*, cit., p. 105.

<sup>47</sup> Un notevole incremento dei Monti di Pietà nella provincia foggiana si avrà negli anni precedenti l'Unità d'Italia come dimostrano le fondazioni dei Monti di Sant'Angelo, Roseto, Valfortore, Volturara Appula, Vico, Chieuti, Panni, Troia. Tutti gli istituti prestavano danaro ad un tasso di interesse del 6%. Sul Punto cfr. G. PRIGNANO, *Il Monte di Pietà di Lucera contro l'Arciconfraternita dei Bianchi di Lucera innanzi alla 1. sezione del Tribunale Civile di Lucera*, Stamperia Editrice Frattarolo, Lucera 1907.

<sup>48</sup> La sua fondazione non rientra nello schema generale che vede la nascita dei Monti di Pietà nell'Italia meridionale legati ai provvedimenti antiebraici del governo spagnolo e culminati con l'espulsione degli ebrei del 1541. Prima di giungere a questo provvedimento nei Regni di Napoli e Sicilia, gli ebrei tentarono in ogni modo d'inserirsi nel nuovo quadro politico al fine di evitare un peggioramento della loro situazione dopo l'espulsione dalla Spagna avvenuta nel 1492. Il loro tentativo è chiarito

locale nella cura degli ammalati indigenti. Il Monte operava direttamente come Banco e concedeva prestiti su pegno fissando tassi di interesse al 4% (per poi passare successivamente al 1.50 % nei primi anni del 1700). Il Monte molfettese, a differenza degli altri, non esercitò una funzione esclusivamente creditizia, ma il grosso delle spese riguardò l'elargizione di elemosine a favore degli indigenti, l'acquisto di medicinali per sovvenire ai bisogni degli ammalati e la realizzazione di interventi a favore del riscatto dei prigionieri caduti in mano turca poiché il periodo è fortemente segnato dalle incursioni ottomane sulle coste pugliesi.

Tuttavia, tra le altre piazze più attive di Puglia, emergeva Barletta, grosso e fiorente centro commerciale. Proprio in questa cittadina nacque nel 1578 uno dei maggiori Monti di Pietà del territorio.

## 2. *Il Monte di Pietà di Barletta. Le regole*

A Barletta sin dalla fine del XIII secolo esisteva un centro costiero molto popoloso ed un quartiere cittadino interamente dedicato ai cambiatori locali, il *pictagium cambi*<sup>49</sup>. Si pensi che nel 1528 Barletta era composta da 35 mila abitanti (divenuti poi 20 mila a seguito della guerra tra Carlo V e Francesco I per poi diminuire ancora ad 8 mila abitanti dopo la peste del 1656). In tale contesto, alimentato dalla presenza del fenomeno usurario, venne fondato il Monte di Pietà di Barletta.

dal viaggio dell'ebreo Giuseppe Abrava nel compiuto a Messina per perorare la causa ebraica il 6 febbraio 1501 presso don Consalvo Fernandez, comandante dell'armata spagnola. Il viceré don Pedro da Toledo, con l'emissione dell'editto del 1533, stabiliva la loro espulsione entro sei mesi. Il decreto ordinava che tutti gli ebrei, senza distinzione di sesso e di età, emigrassero oppure divenissero schiavi con la relativa confisca di beni e la conversione al cristianesimo. Il 10 novembre 1539 fu loro imposto di abitare in luoghi separati e di portare in ogni circostanza un segno di riconoscimento. Il 31 ottobre 1541 si giunse alla loro definitiva espulsione dai Regni di Napoli e Sicilia. R. CALIMANI, *Storia degli ebrei italiani. Dal XVI al XVIII secolo*, II, Mondadori, Milano 2014; DEL ROSSO, *Il Monte*, cit., p. 151-152. Sul punto cfr. anche P. SCARAMELLA, *La campagna contro i giudaizzanti nel Regno di Napoli (1569-1582): antecedenti e risvolti di un'azione inquisitoriale*, in Aa.Vv., *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei, Atti Convegni Lincei*, 191, Accademia Naz. Dei Lincei, Roma 2003; Aa.Vv., *Cinquecentenario dell'espulsione degli Ebrei dall'Italia meridionale*, cit.; F. TRIVELLATO, *Ebrei e capitalismo. Storia di una leggenda dimenticata*, Ed. Laterza, Roma 2021.

<sup>49</sup> R. FILANGIERI DI CANDIDA, *Le pergamene di Barletta dell'Archivio di Stato di Napoli (1309-1672)*, cur. J. Mazzoleni, Società Storia Patria di Bari, Trani 1971, p. 229.

Presso l'Archivio storico del Real Monte di Pietà di Barletta<sup>50</sup>, all'interno dell'omonima chiesa situata in via Cialdini<sup>51</sup>, sono conservati i regolamenti dell'istituto di carità e di credito barlettano del 1578, il Regio assenso concesso da Filippo II nel 1585<sup>52</sup> nonché il Regio Privilegio di Filippo IV del 1639.

<sup>50</sup> L'inventario analitico dell'Archivio del Real Monte di Pietà di Barletta (AMPB) è stato curato dalla dottoressa Chiara Manchisi, già funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

<sup>51</sup> Si ringrazia l'Architetto Michele Sarcina, presidente priore dal 2005 al 2015 dell'Arciconfraternita del Real Monte di Pietà di Barletta, attualmente presidente emerito del Monte, la cui disponibilità e collaborazione hanno consentito la realizzazione della presente ricerca.

<sup>52</sup> I Monti di Pietà nel Regno di Napoli furono una forte espressione di volontà laiche, con la netta intenzione di mantenere fuori dalla gestione il potere ecclesiastico, attraverso la richiesta di regio assenso per la loro costituzione. Infatti, la caratteristica peculiare dei Monti meridionali è da leggere nella loro particolare natura giuridica. Dopo la nascita e diffusione di un primo nucleo sull'esempio del Monte di Pietà di Napoli, che aveva richiesto e ottenuto l'autorizzazione sia ecclesiastica sia reale, i Monti di Pietà meridionali vollero liberarsi da qualsiasi ingerenza religiosa, chiedendo l'autorizzazione soltanto alla corte napoletana attraverso il regio assenso. Sebbene non possa negarsi il ruolo che tali istituzioni ebbero nel settore creditizio, dal punto di vista giuridico furono sempre trattate come ramo delle numerose istituzioni dedite a variegate forme assistenziali. Anche se si chiamavano confraternite, monti (di pietà, frumentari, dei morti, pecuniari, di maritaggio), cappelle di patronato familiare, ecc., queste istituzioni altro non erano che un insieme di enti che gravitavano intorno alle parrocchie, fondati e gestiti da fedeli mossi da sentimenti di carità cristiana e di solidarietà. La laicizzazione delle confraternite si manifestò dopo che, fin dallo scorcio del '500, la laicizzazione aveva già investito i Monti di Pietà, che, per le loro finalità, praticavano una forma di assistenza che per certi aspetti, costituiva attività creditizia. E fu appunto a causa di questa attività che i fondatori dei monti, più che la bolla papale, chiesero il *regio assenso* alla Corte napoletana, chiesero cioè di mettersi sotto la protezione del re e quindi sotto la sua giurisdizione, in modo da evitare qualsiasi ingerenza nell'amministrazione da parte della Chiesa. Una volta eretti in enti morali con personalità giuridica, l'unico tribunale al quale potevano eventualmente essere sottoposti era quello civile, e nulla dovevano, in termini fiscali, alla chiesa. Il regio assenso tuttavia non sempre metteva al riparo l'istituzione dall'intervento ecclesiastico. Questo intervento, esercitato dai vescovi locali, rientrava nella più ampia politica di controllo sugli enti assistenziali. L'intervento era inteso come mezzo affinché i Monti non perdessero di vista la *causa fundatione*, cioè quella di soccorrere i poveri sottraendoli al cappio dell'usura, ma in realtà si mirava a impedire ciò che si stava verificando dopo il concilio tridentino, e cioè che, con il diffondersi delle confraternite laicali, si ridimensionasse il potere del clero locale. Una laicizzazione delle confraternite si registrò nella seconda metà del '700, come riflesso del più vasto processo di laicizzazione della società. Tale processo, avviato nei decenni precedenti dalla politica del Tanucci, fu accelerato dalle leggi di ammortizzazione, che avevano come obiettivo di troncane il cordone om-

La Chiesa attualmente appartiene ai confratelli dell'Arciconfraternita *del Real Monte di Pietà* risalente al XVII secolo, fondata dai Gesuiti come chiesa dedicata a San Paolo. L'Arciconfraternita oltre a svolgere pratiche religiose e di culto mantiene viva l'originaria vocazione compiendo numerose attività di beneficenza e di assistenza.

I regolamenti sono composti da 48 capitoli (dette anche regole) e disciplinano ogni aspetto della vita del Monte di Pietà. Nello specifico stabiliscono le regole di condotta per i confratelli e le elezioni degli *Officiali*; le opere da porre in essere del Monte e le attività di prestito su Pegno dell'istituto. Il manoscritto è composto da una copertina morbida in pergamena con legatura in corda e cuoio e misura mm 230 x 340. Sul dorso è annotato: *Regole fondamentali 1578* e si compone di 19 pagine – ove non è possibile scorgere una numerazione – con un proemio iniziale.

I deputati del Sacro Monte della città di Barletta nel 1578 fondarono in questo comune la confraternita del Monte della Pietà a beneficio dei poveri, i cui capitoli sono redatti conformemente a quelli del Monte della città di Napoli, e per i quali essi richiesero il Regio Assenso giunto nel 1585 attraverso Regio Privilegio<sup>53</sup>. La fondazione del Monte fu resa necessaria allorquando la cittadina di Barletta nella seconda metà del 1500 si ritrovò in una situazione di povertà e di miseria in quanto terribilmente provata dalle guerre del 1503 e del 1528<sup>54</sup>. Fu durante il conflitto franco-spagnolo che si stabilirono a Barletta alcune

belicale con l'autorità vescovile locale, e quindi con Roma, nell'ambito di una decisa politica giurisdizionalista. Sul punto cfr. V. MENEGHIN, *I Monti di Pietà in Italia: dal 1462 al 1562*, L.I.E.F. Edizioni, Vicenza, 1986; D. MONTANARI, *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, Ed. Bulzoni, Roma, 1999; E. DELLE DONNE, *Stato borbonico-tanucciano ed istituzione confraternale*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, nn. 37-38 (2002), pp. 55-74.

<sup>53</sup> Come sottolineato dalla Avallone, non tutti i Monti richiedevano il regio assenso. Dall'elaborazione dei dati raccolti si ricava che il 40% di essi si costituì e operò senza l'approvazione sovrana. AVALLONE, *Una banca*, cit. p. 82.

<sup>54</sup> I riferimenti sono alla battaglia del Garigliano del 29 dicembre 1503 tra l'esercito al servizio del regno spagnolo, guidato da Gonzalo Fernández de Córdoba e quello a servizio del regno francese comandato da Ludovico II. In entrambi gli eserciti vi erano comandanti e soldati italiani. La battaglia avvenne dopo tre anni di duri scontri nel Mezzogiorno. Nel 1528 invece a seguito della Guerra della Lega di Cognac, la Puglia fu messa a ferro e fuoco dai francesi capeggiati dal Conte di Lautrec. Sul punto cfr. F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, Lib. 19, Venezia 1561; B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, cur. G. Galasso, Adelphi, Milano 1992.

compagnie di mercanti italiani e stranieri i quali proseguendo nella loro attività fissarono il loro domicilio nella città<sup>55</sup>.

L'ente riuscì a trovare i proventi da impiegare in opere di assistenza attraverso gli interessi per i prestiti su pegno.

Il Monte, come altri nel regno, svolgeva inizialmente una pluralità di iniziative filantropiche ed assistenziali. Tra queste si collocava la funzione di banco di prestito su pegno governato da priori interni e regolamentata da rigide norme statutarie e dotata di una propria gestione amministrativa. Il Monte si ritrovò ad operare in definitiva in qualità di ente giuridico ed economico tra i più significativi ed organizzati della Terra di Bari.

Il pio istituto venne fondato da tre nobiluomini di Barletta e da 28 mercanti operanti all'interno della stessa cittadina<sup>56</sup> poiché:

Dovendo tutti li homini nelle loro azioni avere qualche fine onorato onde noi cittadini, uomini ed abitanti in Barletta desiderando principalmente onorare l'onnipotente iddio, giovare al prossimo ed acquistare vita eterna, mossi da queste tre ragioni abbiamo costituito ed ordinato in questo anno del signore 1578 ad onore e gloria di sua immensa maestà, e della SS. Madre Maria Vergine, e di tutta la Celeste Corte, una Confraternita sotto il nome del Mon-

<sup>55</sup> Barletta, insorta contro i francesi, venne da quest'ultima disastrosamente saccheggiata. Peste, assedi e saccheggi, quindi, non resero possibile l'esportazione delle tipiche produzioni agricole pugliesi. Nel 1528 naufragarono 2 navi che conducevano grano da Venezia a Barletta. Cfr. V. VITALE, *L'Impresa di Puglia degli anni 1528-1529*, in *Nuovo Archivio Veneto*, XIII (1907), pp. 5-68.

<sup>56</sup> I fondatori sono riportati all'interno del *Libro dei Capitoli e Costituzioni fondamentali del Sacro Real Monte della Pietà di Barletta*. Essi furono per i nobili di Barletta: Gianmatteo Marullo; Ettore Pappalettere; Giangeronimo Santacroce; per i civili: Raffaello Pontelluso; Ottaviano Stanga, Francesco Scarambella, Angelo De Bastardis, Cesare Desidera, Alessandro Barbetta, Nicola Francesco Brunetto. Tra i mercanti lombardi fondatori abbiamo: Paolo Sormano, Giovanni Di Giovanni, Pietro Nicola Passero, Tarquinio Di Aurelio, Alessandro Colombaro, Alessandro Appiano, Ludovico Clerici. Tra i mercanti amalfitani fondatori ci furono: Prospero Vitagliano, Pietro Angelo Ferrigno, Prezioso Imperato, Orazio Vulpicella, Salvatore Cimino, Stefano Da Ponte, Andrea Di Rosa. Tra i mercanti ragusei: Pietro Di Giovanni, Nicolò Palungi, Nicolò De Fiore, Giovanni Di Tommaso. Infine Giacomo Facciuto mercante di Potenza; Giacomo Bonaventura da Lucca e Giangiacomo Mastrangelo di Lucca. Il documento si trova in un volume manoscritto conservato presso l'Archivio del Monte di Pietà di Barletta in *Statuti e Regolamenti (sec. XVI-1876), Libro dei Capitoli e Costituzioni fondamentali del Sacro Real Monte della Pietà di Barletta*, b. 2., f. 1, *Capitoli Regole et Constitutioni del Santo Monte della Pietà di Barletta*, c. 2r.

te della Pietà<sup>57</sup>.

L'ente elargiva prestiti su pegno e riguardo gli oggetti che si potevano impegnare, il caso del Monte di Pietà di Barletta si presenta alquanto singolare. Nello statuto era specificato infatti, che «la qualità dei pegni da riceversi non sia argento, né oro non pietre preziose, né veste di tela né simili cose quali son piuttosto de' ricchi che de' poveri»<sup>58</sup>.

È qui implicito il passo dell'Ecclesiaste (VIII:13), secondo cui non si devono *concedere prestiti a chi è più potente di te*. Era infatti nelle intenzioni dei fondatori evitare che del prestito su pegno potessero avvalersi persone di agiata condizione<sup>59</sup>.

Il Monte di Pietà ebbe come prima sede la chiesa di San Cataldo<sup>60</sup>. Qui il 2 febbraio del 1578 i fondatori del Monte stabilirono le regole al fine di unirsi in sodalizio e costituire un'opera a sostegno dei poveri sotto il titolo di Santo Monte della Pietà. Nel 1581 i confratelli pensarono di edificare una nuova chiesa in grado di ospitare le attività del Monte poiché la chiesa di San Cataldo si trovava al di fuori delle mura cittadine. La nuova chiesa venne terminata nel 1589 sotto il nome di S. Maria del Monte della Pietà di Barletta. Al piano terra, protetto da finestre con doppia inferriata per motivi di sicurezza, era situato il banco del Monte.

Come si legge nella Relazione del 1786 di Francesco Saverio Esperti<sup>61</sup> e Francesco Paolo de Leon<sup>62</sup> sull'origine del Monte di Pietà di Barletta:

<sup>57</sup> Ivi, c. 8r.

<sup>58</sup> Ivi, c.12r.

<sup>59</sup> AVALLONE, *Una banca*, cit., p. 107.

<sup>60</sup> Nel 1581 attraverso le elargizioni economiche dei confratelli stessi del Monte fu possibile edificare una nuova sede presso la chiesa di Santa Maria del Monte di Pietà. Sul punto cfr. F. DE LEON, *Delle Obbligazioni della Confratellanza del Real Monte di Pietà di Barletta*, Donato Campo, Napoli 1772, p. XIII.

<sup>61</sup> Francesco Saverio Esperti (1734-1795) fu un letterato, archeologo e famoso avvocato del foro di Napoli. Giureconsulto, Console della Repubblica di Ragusa e membro dell'Accademia della Crusca.

<sup>62</sup> Francesco Paolo De Leon (1734-1809) fu un medico, storico e politico barlettano, priore e archivio del Monte di Pietà di Barletta a più riprese dal 1766 al 1773 ma anche negli anni precedenti al 1761. A lui si deve la conservazione ed il recupero dell'antico materiale archivistico attualmente presente all'interno dell'Archivio del Monte di Pietà. Cfr. M. CASSANDRO, *Barletta nella storia dell'arte*, Tip. Rizzi & Del Re, Barletta 1980; E. LAROSA, *Biblioteche e scrittori illustri a Barletta*, Centro Regionale Servizi Educativi Culturali di Barletta, Barletta 2001; A. MAGLIOCCA, *Francesco Paolo*

Risalente al 1578, e allo stato attuale dello stesso, che era governato da un priore, due assistenti, un procuratore e ufficiali minori, gestendo un capitale di ducati millecinquecento e assistendo novantasette orfane di cui cinquanta erano mantenute a spese del Monte, mentre le altre quarantasette a spese di cittadini devoti, alle quali orfane si corrispondeva un mezzo “tomolo” di grano (trasformato in pane) e grana venti al mese, mantenimento misero, tanto più che il resto delle rendite era impiegato per la manutenzione degli stabili (di proprietà del Monte), delle suppellettili della chiesa del Monte e per il soddisfacimento dei legati di messe, ecc. Inoltre ogni anno si corrispondeva una dote di (ducati) cinquanta a tre orfane e una dote di (ducati) trenta ad altre sei o sette orfane, dote misera anche per la prole che sarebbe seguita. Le orfane vivevano così miseramente che mancavano le coperte di letti: il Monte, inoltre, sosteneva numerose spese e le rendite erano diminuite per il ribasso degli interessi fatto sui censi bollari (in cui il Monte aveva investito parecchi capitali dall’8 al 5%); non pagava da tempo gli annui ducati novanta all’Università di Terlizzi, con cui il Monte aveva una controversia presso la Regia Camera<sup>63</sup>.

Per quanto riguarda l’attività principale del Monte, condizione necessaria per poter accedere al prestito su pegno era quella di essere cittadino barlettano. Le ragioni di tale scelta risiedevano nell’idea di città intesa quale recinto della solidarietà e senso di comunità ma soprattutto erano dettate dal fine di evitare che la moneta, già così scarsa, potesse andare ad allargare circuiti diversi da quelli geograficamente circoscritti<sup>64</sup>.

Il primo priore in carica dalla fondazione sino al 2 maggio del 1581 fu Gianvincenzo della Marra. Nel 1581 iniziarono a funzionare anche le altre importanti cariche di cassiere (Clerici), cancelliere (Passero) e di procuratore (Vulpicella) i quali furono tutti forestieri. Le cariche duravano 2 mesi. Come si legge nel libro dei Capitoli e Leggi e Costituzioni fondamentali del Sacro Monte di Barletta:

I Confratj del Sacro Monte della Pietà in Barletta non possono essere più

*de Leon e la Istoria di quanto a Barletta particolarmente si appartiene*, L’Editrice srl, Foggia 2007.

<sup>63</sup> AMPB, *Patrimonio (1786 – 1903)*, b. 115, f. 1, *Degnissima e Verissima relazione atta dal Regio Pretore don Ignazio Viva al Tribunale Misto sullo Stato di questo Monte, il quale ne fu informato con i libri alla mano dal Sig. don Francesco Saverio Esperti, e me De Leon*, s.n.

<sup>64</sup> MUZZARELLI, *Un deposito*, cit., p.81.

di trent'uno e diessj li dua terzi fuorastierj e uno terzo cittadinj. L' infrascritti furno primj fundatorj di detto loco, e mancando confratj di qualche nazione dj dettj fudatorj puo entrar' altra persona della medesima nazione senza esser soggetto allj notj. E così si procede per il numero che possano entrarj de cittadinij dj Barletta e quando entrano fuorastierj d'altra nazione dellj fudatori in loco de quelli mancano deveno esser soggettj allj notj, e per essere accettati è di bisogno, che non vi sia mancamento di voto alcuno di quellj fratellj sarano congregati per la detta accettazione come si distingue nel capitolo 33 di detta Compagnia<sup>65</sup>. E perché in loco de due lombardj fundatorj; li qualj esposero dover essere abletj da Barletta durate lor vita; com'appare per capto fatto sotto li 14 novembre 1582 furno postj per non esservi altri di loro nazione duj Genovesj Giovan Battista Vultabio, e Pietro Luca Fiesco perciò due persone di detta nazione sono soggetti alli votj dellj confratj nell'entrar alla compagnia di com'è ogn'altra nazione che non sia dellj lochj dellj fundatorj e mancando detta nazione Genuesa ritorna a succedere la lombarda; essendosj però persone di detta nazione lombarda; che volessero entrare, e fussj pieno in loco degl'altrj lombardj rimastj altrimenti restano di duj luochj in nome de detta nazione Genuese la quale mancando o' vero delle nationj degl'altrj fundatorj possano entrare altrj forastierj sin al numero de vint'uno che con li diece cittadini fanno il numero di 31 confratj conforme li capitoli.

Fu concluso in capto fatto al primo di agosto 1583 che ducedj confratj capto congregatj possino terminare ogni cosa spettante al S.M come se vi fussero tuttj, o la maggior parte d'essj<sup>66</sup>.

Per entrare a far parte del Monte di Pietà di Barletta in qualità di confratello era necessario aver compiuto i 20 anni di età e per volontà degli stessi fondatori, si stabilì che ogni anno il Sacro Monte provvedesse a maritare alcune povere donzelle orfane, stabilendo che le stesse fossero educate all'interno del conservatorio, a totale carico della confraternita<sup>67</sup>. Si richiedeva quindi il Regio assenso per i capitoli delle regole scritte per il buon governo del conservatorio. Ai governatori del

<sup>65</sup> La regola n. 33 dei Capitoli del Monte di Pietà di Barletta recitava «che non si possa ricevere alcun confrate che non habbia tutti li voti del capitolo et discrepando uno non sia accettato et si descriveno appresso le orationi da dirsi in darli l'habito».

<sup>66</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., *Reale Assenso alle Capitoli del S. Monte di Pietà di Barletta*, c. 1v.

<sup>67</sup> Sull'attività assistenziale alle povere donzelle del Monte di Pietà di Barletta si veda A. CARBONE, *Il Real Monte di Pietà di Barletta e le "sue" orfane: assistenza e biografie femminili attraverso le carte d'archivio (secc. XVII-XIX)*, in *Ricerche Storiche*, n. 1 (2020), pp. 177-191.



Monte spettava l'elezione di ufficiali che si sarebbero occupati della redazione dei libri contabili del Monte. Le quantità di denaro che si prestavano, venivano concesse a titolo gratuito e senza alcun guadagno.

La cifra concessa sui pegni a ciascuno era limitata; se trascorso il termine per il riscatto i beni non venivano riscossi, questi potevano essere venduti senza richiesta né decreto di corte e, qualora qualche bene veniva venduto per un importo superiore alla quantità di denaro prestato, l'eccedente era restituito al proprietario del pegno.

Nel 1639 venne chiesto il regio assenso per erigere un conservatorio per le *povere donzelle* della città con una serie di legati<sup>68</sup>. Ottenuta la sanzione Sovrana il 4 maggio del 1639, il Conservatorio fu aperto all'uso soltanto nel 1641.

Inizialmente il conservatorio ospitò dodici orfane con tre maestre ed inservienti. Il numero crebbe in maniera esponenziale sino a raggiungere cinquanta orfane nel 1717.

L'obiettivo di questa attività da parte del Monte di Pietà era quello di preservare l'onore delle donzelle socialmente più vulnerabili poiché prive di una figura paterna ed in condizioni di disagio economico. Le fanciulle ospiti del pio istituto barlettano conducevano una vita isolata, dedicata alla preghiera ed al lavoro, e potevano restare in conservatorio anche per tutta la vita<sup>69</sup>. «Raggiunta l'età da marito, il fine principale era quello di *maritare* le fanciulle, garantendo loro una dote di 30 ducati»<sup>70</sup>.

Le capitolazioni erano conformi a quelle presentate dal Monte di

<sup>68</sup> «L'attività assistenziale ed educativa si rivolse inizialmente a dodici fanciulle che dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Cittadina di Barletta; 2. Orfana almeno di solo Padre; 3. Dell'età di almeno d'anni 12; 4. Donzella vergine; 5. Veramente povera, sicché sia in pericolo di cadere in qualche reato; 6. Di buoni costumi. Per individuare le prime dodici fanciulle da assistere nel novello istituto, furono raccolte, nel volgere di un mese, le richieste di ingresso, con l'annotazione del nome, cognome, paternità, vicolo o contrada di residenza dell'orfanella. Esaminata la documentazione e condotti i dovuti accertamenti sul rispetto dei requisiti richiesti da parte di due zelanti deputati della confraternita, i nomi delle orfane da accogliere furono sorteggiati pubblicamente durante una messa solenne dedicata allo Spirito Santo». CARBONE, *Il Real Monte di Pietà di Barletta*, cit., p. 180.

<sup>69</sup> Le orfane rinchiusse nel Real Conservatorio si dedicavano tutto il giorno alle manifatture, a far calzette di ogni sorta, *rizzole*, fiori, tele, *pizzilli*. L'occupazione manuale era uno strumento disciplinare. Serviva a evitare disordini e devianze legate all'inoperosità, contribuiva a trasmettere il senso di responsabilità, addestrava le fanciulle alla vita all'esterno dell'istituto. Ivi, p. 181.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

Pietà di Napoli<sup>71</sup>. Il Regio Assenso venne concesso da Filippo IV con la seguente formula:

[...] dico che ho visto, e riconosciuto un Privilegio in forma Regiae Cancellariae spedito in tempo del Governo dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Duca di Ossuna, Viceré, che fu in questo Regno sotto la data di Napoli nel Regio Palazzo a di ultimo di giugno 1585: registrato in Privilegium 21 fol. 92 coll'inserto tenore di molti Capitoli concernentino il modo di governo, e regimento di detto Pio Monte eretto e fondato dalli supplicanti in detto anno 1585 in Barletta per beneficio dè poveri, come per detti capitoli in virtù di detto Privilegio, mediante Regio Assenso, quello approvare e confirmare e perchè il detto Monte è obligato ogni anno di maritare alcune Donzelle Orfane in conformità di molti Legati fatti da pii Testatori; ed avendo al presente essi Supplicanti considerato l'essere a maggior servizio del nostro Signore Id-dio beneficio di dette povere Orfane maritande; che quelle prima di maritarsi si educino bene dentro un Conservatorio da essi costruito a quello effetto e ne hanno sopra di ciò formato li presenti Capitoli, alli quali non hanno voluto dar principio, e ponerli in esecuzione, senza la buona grazia, e licenza dell'Eccellenza Vostra, con ottenere approvazione, e con validazione, mediante Regio Assenso o, beneplacito, come per il preinserto memoriale di supplica e da me visto, e molto bene considerato quello si espone, e si contiene nelli detti preinserti Capitoli, non ho ritrovato cosa alcuna, che ne risulti pregiudizio a Sua Maestà Cattolica, nè a sua Real Giurisdizione nemmeno al pubblico, ad hibito in tutto il parere del magnifico V.I. Lettore Andrea Provenzano Regio Consigliere e mio Ordinario Consultore, sono di voto, che stante, che il detto Monte della Pietà sia eretto in Terra di Barletta in virtù del prelodato Regio Privilegio, e che quelli che al presente si supplica, e seni e formata la preinserta Capitolazione dalli Supplicanti risulta in evidente utilità e beneficio non solo di detto Monte, ed Opere pie, che si fanno in quello, ma anche delle povere Orfane da quello maritande, che però l E. V può restar servita in nome di detta Maestà Cattolica Re di questo Regno fare grazia alli Supplicanti, si di ricevere detto Conservatorio sotto le ali della Real Protezione, siccome si supplica sianco di confirmare, convalidare, ed approvare li Capitoli preinserti, con farseli spedire Real Privilegio in forma Regia Cancellariae, ma la confir-

<sup>71</sup> Per i capitoli del Conservatorio si veda AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., b. 2, f. 2, *Privilegio della Reale protezione per il conservatorio delle orfane di questo Real Monte di Barletta spedito nell'anno 1639 ed ottenuto dal viceré sig. duca di Medina de las Torres*. Il fascicolo contiene, in copia, i capitoli del 7 febbraio 1639 ed il regio assenso al conservatorio del Monte di Pietà.

ma, e Regio Assenso da presentarsi da V.E in esecuzione ed osservanza della preinserta Capitolazione<sup>72</sup>.

Il Regio Assenso venne concesso dal sovrano spagnolo previa apposizione di alcune clausole e limitazioni alle regole del Conservatorio quali ad esempio l'inserimento nel Cap. VI della clausola espressa che obbligava il marito della orfana a restituire la somma ricevuta in dote in caso di morte della moglie senza aver lasciato figli legittimi o naturali oppure nell'ipotesi di figli deceduti prima del compimento dei 18 anni di età<sup>73</sup>. Inoltre, il Priore ed i Deputati del Monte potevano costringere i mariti delle orfane *simpliciter et de plano e senza figura di giudizio* alla restituzione della dote davanti al Regio Governatore *seu* Giudice Regio *pro tempore* in Terra di Barletta<sup>74</sup>. In caso di debitori del Monte, il Priore o i Deputati, potevano ordinare l'esecuzione coattiva nei loro confronti attraverso il Governatore Regio<sup>75</sup>.

L'attività assistenziale delle povere orfane durante il periodo vice-

<sup>72</sup> Ivi, cc. 13v-16r.

<sup>73</sup> La formula originale del capitolo 6 delle regole del Conservatorio del Monte di Pietà di Barletta così recitava: «Alle zitelle orfane, che usciranno da detto conservatorio, dalli Deputati di detto Sagro Monte si debba a ciascheduna di esse, che si mariterà darli delli denari di detto Sagro Monte Ducati trentadue, e per essa Donzella al futuro Sposo, quale sia obbligato del denaro, che si riceverà farne compra per sicurezza di detta Donzella, e di esso Sagro, e che nelli Capitoli Matrimoniali si ponghi espressa clausola, che morendo la detta maritata senza figli legittimi, e naturali, ovvero con figli, quali passeranno da questa vita prima di anni dieciotto, debba la detta dote ritornare al detto Sagro Monte e questo anche conforme è di consuetudine de Cittadini di Barletta». AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., *Reale Assenso alle Capitoli del S. Monte di Pietà di Barletta*, cc. 7r-8v.

<sup>74</sup> La formula originale del capitolo 8 recitava: «si è concluso, che in ogni caso di relazione di dette doti, che si debba fare a detto Monte possa il Priore *pro tempore*, sarà di quello solo, o li Deputati sommarie, e de *plano sine strepitu et figura iudicii astringere realiter, et personaliter* li laici possessori alla restituzione di dette doti, senza andare contendendo colle parti in diversi Tribunali, ed in caso d'appellazione, ne sia Giudice il Regio Governatore *pro tempore* sarà di Barletta o la Regia Udienza della Terra di Bari, conforme alla potestà concessa a detto Sagro Monte in l'erezion di quello dal Predecessore di V.E. e contenuto nel Privilegio in forma *Regiae Cancellariae*». Ivi, cc. 9r-10v.

<sup>75</sup> La formula del capitolo 12, sottoposta a Regio Assenso, recitava: «si è concluso, che ritrovandosi farsi nel dare dè Conti, che alcuni di detti Procuratori, Esattori, Agenti, Amministratori si ritrovasse debitore in alcuna quantità di denaro, si possa significare dalli Razionali eletti da detto Sagro Monte, e per quello, che sarà significato eseguirsi *realiter, et personaliter* dal Priore, e Deputati di detto Sagro Monte, che *pro tempore* faranno». Ivi, c. 12v.

reale fu incentrata prevalentemente alla loro tutela e sostentamento per poi, al raggiungimento dell'età maritabile, concederle in sposa. A partire dalla seconda metà del Settecento, il riformismo illuminato offrì nuove chiavi interpretative al sistema assistenziale all'interno del quale obiettivi, prerogative e finalità degli istituti femminili iniziarono a convergere verso un intervento prospettico delle recluse al fine di formare buone madri di famiglia e oneste lavoratrici<sup>76</sup>.

Presso l'istituto di credito barlettano vigeva il divieto assoluto nei confronti del priore, del cassiere, del procuratore ed a tutti i confratelli di servirsi del denaro del Monte per scopi propri o per far prestiti ad amici e parenti<sup>77</sup>. Mentre invece i preposti al banco erano tenuti, nella loro qualità di confratelli, ad osservare e far osservare tutte le regole previste nei 48 capitoli del Monte, tra queste in particolare, la tenuta dei libri contabili fatta senza dolo ne frodi.

A tal fine nel luglio del 1585 i fondatori del Monte, a seguito di petizione scritta ed indirizzata a Papa Gregorio XIII, ottennero con Bolla pontificia l'assenso per l'apertura del banco del prestito su pegno, a garanzia del quale vi versavano 300 ducati. Con il medesimo documento il Papa autorizzava altresì anche la richiesta di un interesse pari al 2% su ogni operazione effettuata dal banco. Le ragioni giustificative della petizione erano principalmente dovute al pauperismo diffuso, ed al ricorso al prestito feneratizio. Mentre la ragione giustificativa alla richiesta di un tasso di interesse risiedeva unicamente nella copertura

<sup>76</sup> CARBONE, *Il Real Monte di Pietà di Barletta*, cit., p. 182. In Lombardia, ad esempio, i regolamenti per l'elargizione di una dote di carità alle fanciulle bisognose prevedevano la richiesta di abilità nel lavoro e nello specifico della tessitura della seta. A Firenze, durante il governo di Pietro Leopoldo, venne attuata una riforma dei sussidi dotali, in accordo con le direttive centrali provenienti da Vienna, orientata nella visione della donna come soggetto attivo «partendo dall'idea di rafforzare la maggiore consapevolezza civile del ruolo materno, senza trascurare la formazione culturale». Sul punto si veda M. FUBINI LEUZZI, «*Condurre a onore*». *Famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in età moderna*, Olschki, Firenze 1999, p. 235. Sull'importanza del lavoro come forma di riscatto sociale si veda Aa.Vv., *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, cur. S. Zaninelli, M. Taccolini, Vita e Pensiero Editore, Milano 2002.

<sup>77</sup> Cap. XXXIX: «Né il Padre Priore, né il Cassiere, né il Procuratore, né altri confrati del Sacro Monte vogliono servirsi delli dinari, né dell'entrate, né d'altre robbe del Sacro Monte per loro proprio comodo, né quelli prestarli ad amici, poveri, o ad altra qualsivoglia persona sotto pena del quadruplo et di esser privati del loro officio et in tutto ricacciati dal Consorzio della nostra Compagnia». AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., *Capitoli Regole et Constitutioni del Santo Monte della Pietà di Barletta*, c. 18r.

delle spese amministrative del banco<sup>78</sup>.

Tuttavia, come recita il capitolo XXVI delle Regole, il Monte di Pietà di Barletta, inizialmente, elargiva prestiti in maniera del tutto gratuita e solo successivamente dietro corresponsione di un tasso di interesse pari al 2%.

Le casse del Monte di Pietà di Barletta venivano alimentate, oltre che dagli interessi sui prestiti – seppur di esigua quantità – anche dalla concessione di numerose donazioni e lasciti testamentari di facoltosi cittadini. Alcuni di questi, prevedevano che il Monte avrebbe ereditato i beni del donante qualora i figli di quest'ultimo fossero deceduti senza alcun successore. È il caso di Margherita di Matteo Bonaventura la quale designa come sua erede universale sua figlia Laudonia, e morendo quest'ultima senza figli legittimi e naturali, stabilisce che i lasciti testamentari vadano al Monte di Pietà di Barletta, nominando suo esecutore testamentario il notaio Giovanni Donato De Mascia di Barletta. La copia del documento è vergata il 18 febbraio del 1600 dal notaio Francesco Antonio Curcio<sup>79</sup>.

Nello specifico codicillo conservato presso l'Archivio Storico del Monte di Pietà di Barletta, la Bonaventura istituisce erede universale la figlia Laudonia, «nata per *incostantia matrimonii* da essa *et* il *quondam* Pietro Scimenes, lasciandole anche sei vigne nelli territori di Barletta del chiuso de Santo Marco».

Non mancavano di elargire lasciti in favore del Monte soprattutto i nobili cittadini come ad esempio Faustina Rizzi, nobildonna di Barletta nel cui testamento istituisce eredi universali i figli Giovanni Pietro, Giovanni Geronimo e Margherita Barone nonché Giovan Battista Barone, suo marito. In mancanza di eredi legittimi dei suoi figli, tutti i suoi beni sarebbero stati divisi tra il marito Giovan Battista Barone ed il Monte di Pietà di Barletta<sup>80</sup>.

Il Monte veniva spesso designato nei testamenti quali erede universale come, ad esempio, nel caso di Giulia, figlia di Andrea Tupputi di Andria, abitante in Barletta, in *pittagio caroziarum*, in cui istituisce proprio erede universale il Monte di Pietà di Barletta<sup>81</sup>.

<sup>78</sup> DE GENNARO, *Studi*, cit., p. 73.

<sup>79</sup> AMPB, *Patrimonio (1561-1871)*, b. 73, f. 2, *Testamento di Margherita Bonaventura, Barletta 22 agosto 1579*, s.n.

<sup>80</sup> Ivi, b. 73, f. 3, *Testamentum Faustine Rictii* n. 87, X, XXXVIII, *Barletta 21 ottobre 1580*, s.n.

<sup>81</sup> Ivi, b. 73, f. 5, *Testamento per il Monte della Pietà di Giulia Tupputi di Andria*, n. XXXI, *Barletta 14 dicembre 1580*, s.n.

Inoltre, il basso tasso d'interesse, seguendo le prescrizioni di Bernardino da Feltre – il quale legittimava i tassi di interesse sui prestiti purché contenuti – serviva ad agevolare la restituzione dei prestiti che vennero concessi soltanto ai poveri. Il banco, a garanzia dei prestiti, accettava in pegno vestiti di seta, indumenti in tela ed in lana, panni, lini e cammellotti. Per poter stimare i beni concessi in pegno veniva reclutato il sartore.

L'operazione di banco e di prestito su pegno era volta a proteggere i cittadini dalla piaga degli interessi assai onerosi e dell'usura. A tal fine il Regolamento del Monte di Pietà così stabiliva:

Cap. XXVI. Osserva il Monte che avendo da imprestar dinari a quelli che tengono gran necessità per togliere occasione di pigliar denar con grande interesse et danno del povero che da il pegno per lui. Il Sacro Monte tenga sicurtà del denaro imprestato gratis che ad un certo tempo determinato sia tenuto di restituir il denaro et in questo si proceda secondo il solito che si osserva nell'Annunziata di Napoli<sup>82</sup>.

Dato che i fondatori del Monte di Pietà furono inizialmente 31, si stabilì che i Confratelli del Monte non avrebbero dovuto eccedere il numero di 31 membri in qualità Confratelli Governanti. Al di fuori di questi potevano essere ammessi altri membri senza alcun limite numerico, detti Professi, ed altri ancora detti Conversi.

I Professi godevano delle stesse garanzie dei Governanti potendo partecipare alle discussioni dell'ordine ed anche al compimento delle opere pie, ma tuttavia non era concesso loro alcun diritto di voto all'interno dell'assemblea del Monte.

Ben più umile era la condizione dei Conversi. Questi venivano scelti tra massari, foritani e *idioti*. Non potevano entrare nell'organico del Monte di Pietà ma venivano impiegati esclusivamente in attività che non potevano essere svolte né dai governatori né tanto meno dai Professi<sup>83</sup>.

Peculiarità del pio istituto di Barletta era la circostanza per cui i componenti dovevano rispecchiare numericamente il numero di 10 membri per quelli cittadini e di 21 membri per quelli forestieri, esattamente come fu in origine sin dalla fondazione sicché

in mancanza del Numerario Cittadino si elegga altro Cittadino, e in man-

<sup>82</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 15v *vallato di assenso pontificio e regio*.

<sup>83</sup> Ivi, c. 8r, *Regole I e II*.

canza del Forstiere si elegga Forestiere della Padria di quello che manca. Se tale in Città non vi sia, basterà, che sia. della Provincia, o della Nazione; e questo nè anche essendovi, allora si elegga altro Cittadino: Per esempio, mancando il Milanese, può ammettersi altro Lombardo di Cremona, di Pavia &c., se vi sia mancando questi può eleggersi il Romano, il Napolitano ecc. e finalmente mancando anche questo, allora può eleggersi il Cittadino<sup>84</sup>.

Gli *ufficiali* del Monte di Pietà erano così suddivisi per ruoli: un Priore, due consiglieri, un procuratore, due razionali, un archiviario, due visitatori dei poveri, un cassiere, due conservatori dei pegni, due deputati alle liti, un cancelliere<sup>85</sup>. La loro carica aveva una durata di tre mesi<sup>86</sup>.

Il Priore ed il Procuratore venivano eletti dagli altri membri confratelli dell'istituto. Una volta che il Priore o il Procuratore in carica comunicavano il nome del nuovo candidato, i confratelli procedevano all'elezione dello stesso in modalità segreta. La votazione avveniva per scrutinio segreto attraverso dei bussolotti contenenti dei bigliettini. Con il bigliettino di colore bianco si esprimeva il gradimento per quel candidato, con il nero si esprimeva la volontà dei confratelli di voler eleggere un altro candidato. In caso di parità i confratelli sarebbero tornati a votare<sup>87</sup>.

Per antica consuetudine poi «ogni Confratello poteva occupare più cariche, ed ognuno, che finisce una Carica, puole occuparne un'altra, o di maggior, o di minor grado della prima; eccettocchè il Priore, i Consiglieri, e Procuratore non possono esser Razionali dell'anno di loro amministrazione»<sup>88</sup>.

<sup>84</sup> DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., p. XLII.

<sup>85</sup> Nel 1639 fu ultimato il Real Conservatorio del Monte di Pietà e con esso vennero istituite le figure di due Deputati del Real Conservatorio.

<sup>86</sup> Dal 1605 l'elezione degli Ufficiali divenne annua. Vedi DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., p. XLV.

<sup>87</sup> Per l'elezione del Priore e del Procuratore si rinvia alla regola n. IX delle Costituzioni del Monte di Pietà di Barletta.

<sup>88</sup> Non può esprimersi con quanto gran fondamento sembra fatta la suddetta regola: «I. acciò tra gli animi dei Confratelli non vi possa nascer dissidio, perchè ciascuno se non in questo, certamente nell'anno appresso può restar eletto a quella Carica, che solamente per onore può desiderare, e per maggiormente servire a Dio: II. perchè le cariche distribuendosi per tutti ugualmente, ognuno resta inteso di quanto convenea per lo buon governo del Pio Luogo, ed ognuno viene a saper tutto: III. acciò nell'aggregazione de' Confratelli, non si ammettano, se non gli ottimi fra gl' ottimi, perchè ognuno potendo esser Priore, Procuratore ecc.. è ben necessario, che colui, che

Il Priore era «quello che a suo arbitrio tiene l'autorità di convocar Capitolo»<sup>89</sup>. Egli in tale sede aveva sempre l'ultima parola ed esercitava per primo il diritto di voto. Il Priore inoltre curava il buon andamento dell'istituto ed in caso di dissapori tra confratelli aveva il compito di dirimere le controversie e riappacificare i contendenti.

Il Priore altresì aveva il compito di vigilare sul comportamento e sull'operato di ogni singolo confratello ed esercitava poteri coercitivi sugli stessi potendoli ammonire e cassare; vigilava infine circa sul corretto andamento dell'istituto per quanto riguardava la celebrazione delle messe, dei maritaggi, delle vestizioni e degli anniversari.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Priore era assistito da due Consiglieri, in sua assenza suppliva alle sue funzioni il primo Consigliere, ed in mancanza di ambedue, il secondo Consigliere. I Consiglieri dovevano consultarsi col Priore negli affari in cui non era necessario convocare l'intero capitolo, lo coadiuvavano nell'elezione dell'avvocato incaricato di agire per la difesa dei detenuti e degli *oppressi* ed eleggevano i cappellani.

Sia i due Consiglieri che il Priore avevano il delicato compito di custodire le chiavi della cassa con il danaro del Monte di Pietà<sup>90</sup>.

Il ruolo di Procuratore all'interno dell'istituto di Barletta fu del tutto temporaneo. Il Procuratore infatti, nei primi anni successivi alla fondazione del Monte, era tenuto ad esigere le rendite del Monte di Pietà, vale a dire il canone annuo di 6 ducati dovuti dai confratelli (poi divenuto 1 ducato e 20) nonché le rendite derivanti dai legati. In seguito, tali compiti vennero affidati al Cassiere e nel 1639 venne istituita la figura del Procuratore per il Real Conservatorio<sup>91</sup>.

L'istituto di carità barlettano si serviva per le sue funzioni di due figure dette Razionali con il compito di rivedere e controllare i conti del Cassiere e del Procuratore.

I conti del cassiere erano di due tipi: quelli relativi alle prestazioni mensili dei confratelli di grana 10 ed i conti delle elemosine giornaliere.

Riguardo alli Conti del Procuratore, debbono osservare: I. Se gli mandati

debba restar Confratello 'di questo Real Monte sia dotato di tutte le ottime prerogative, come sta detto nella Regola III al I del Capo I». DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., p. XLVIII.

<sup>89</sup> Ivi, p. LVII.

<sup>90</sup> Il Priore ed i Consiglieri sono disciplinati rispettivamente alle regole n. XIII e XIV delle *Costituzioni del monte di Pietà di Barletta*. AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 11v.

<sup>91</sup> Ivi, *Regole XX e XLII*, cc. 12v e 18r.



siano firmati da qualche Superiore, e se in Orso de' medesimi vi seno le debite ricevute di Coloro, a' quali si è pagato il danaro: H. Se le spese ordinarie' sieno siate fatte a tenore del solito, cioè, gli maritaggi in ducati 180, le vestizioni in due, le Messe in due. tir. 70<sup>92</sup>.

Completavano l'organigramma del Monte di Pietà di Barletta un archiviario (o segretario) che tenesse in ordine i libri e le scritture presenti in archivio del Sacro Monte; un cassiere col compito di riscuotere i canoni mensili di grana 10 dai confratelli e quelli delle elemosine giornaliere; due visitatori de' poveri, col compito di girare per la città di Barletta, in incognito, senza le insegne dell'ordine, in cerca di persone povere, bisognose o ammalate. Al fine di ottenere tali informazioni i due visitatori dei poveri potevano avvalersi della collaborazione di parroci e medici del paese.

A differenza del Monte di Pietà di Napoli, per il monte barlettano non viene fatta alcuna menzione circa il ruolo del Governatore. La ragione di tale scelta è dovuta alla circostanza per cui le funzioni di Governatori del Monte di Pietà di Barletta erano assunte dal Priore e dal Conservatore de' Pegni, detti Governatori del Banco dei Pegni<sup>93</sup>.

### 3. *I prestiti e le attività filantropiche*

Durante l'esercizio delle attività di prestito, ai Governatori del Banco, spettavano i delicati compiti di controllare

che i pegni, sovra i quali dee darsi il danaro, non siano, nè oro, nè argento, nè pietre preziosi, nè vestì di seta, ma bensì di tela, panni, lini, cammellotti, lana 8m che sono i pegni veramente da Poveri. Che dopo che detti pegni saranno siati detenuti per certo tempo nelle scanzie del Banco, e non saranno spignorati, li faranno vendere dalle Venditrici, o in publica Piazza, circa locchè devono osservare quanto si pratica nel Banco della Nunziata di Napoli, ovvero nel Banco della Pietà di quella Città. Devono osservare ad unguem quanto sia espressato nel Real Privilegio del 1585, nel quale vi sono molti Ca-

<sup>92</sup> DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., p. LXXI.

<sup>93</sup> Vi erano altre due tipologie di Governatori oltre a quelli del banco. Il Priore e i Consiglieri erano i Governatori della chiesa e della confratellanza; il Priore ed i Deputati a partire dal 1639 erano anche i Governatori del Real Conservatorio. Sul punto cfr. DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., p. LXXX.

pitoli per lo buon governo del Banco<sup>94</sup>.

L'operazione del prestito avveniva nel seguente modo. Il Libro maggiore annotava nome e cognome del richiedente; il bene che questi concedeva in pegno e la somma che veniva prestata. Quest'ultima veniva stabilita dall'apprezatore dell'istituto dopo aver effettuato una accurata stima del bene. Dopo di che il Libro maggiore consegnava un biglietto al cliente in cui si invitava il tesoriere a consegnare la somma di denaro indicata dallo stimatore.

Sul libro maggiore accanto ai dati del cliente e del bene veniva lasciato uno spazio bianco in modo da poter permettere la successiva annotazione circa la vendita o la *spegnorazione* del bene.

Il conservatore dei pegni procedeva quindi alla conservazione dei beni negli appositi locali avendo cura di applicare su una cartella il nome e il cognome del titolare del bene e la data di deposito. Ogni mese il Libro maggiore effettuava la verifica dei pegni per vedere quali sarebbero stati destinati alla vendita<sup>95</sup>.

Condizione necessaria per poter accedere al prestito su pegno era l'appartenenza alla comunità nella quale il Monte era sorto, condizione che nasceva dall'idea della città come recinto della solidarietà e soprattutto dall'idea che la moneta, già così scarsa, potesse andare ad allargare circuiti diversi da quelli geograficamente circoscritti<sup>96</sup>.

Per poter consentire a tutti i cittadini usufruire dei prestiti su pegno, le somme concesse erano piuttosto basse. Si andava da un minimo di ducati 1,5 ad un massimo di ducati 40<sup>97</sup>.

Il Monte di Pietà di Barletta operava in qualità di Confraternita, pertanto il suo organigramma era di gran lunga inferiore rispetto a quello dei Monti di Pietà di Napoli. Quest'ultimo era costituito infatti da: Governatore, rationale, segretario, libro maggiore, pandettario, giornalista, fedista, custode dei pegni, orefice, apprezzatore, credenzier, cassiere, revisore, prestatore, portieri e facchini. Il vasto numero di dipendenti rendeva l'idea non soltanto della mole di operazioni che

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> L'operazione di credito su Pegno del Monte di Pietà di Barletta viene meticolosamente indicata da DE LEON, *Delle obbligazioni*, cit., pp. LXXXI e ss.

<sup>96</sup> MUZZARELLI, *Un deposito*, cit. p. 36.

<sup>97</sup> P. AVALLONE, *Una banca al servizio del povero bisognoso. I Monti di Pietà nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, in Aa.Vv., *Il povero va in banca. I Monti di Pietà negli antichi stati italiani sec. XV-XVIII*, cur. P. Avallone, ESI, Napoli 2001, p. 107.

venivano effettuate ma anche della vasta struttura dei Monti di Pietà nella capitale del regno.

Il Monte di Pietà di Barletta invece vantava al suo interno, come il suo omonimo napoletano, soltanto i ruoli di Governatore, razionale, segretario ed il cassiere.

L'appartenenza al sodalizio del Monte di Pietà non era gratuita. Ogni confratello infatti era tenuto a pagare annualmente la somma di ducati 6. Tuttavia a partire dal 1588 il canone fu diminuito a ducati 1.20 annui. Le somme servivano per le spese di gestione interna del Monte di Pietà.

Cap. IV. Ciascuno delli confrati che saranno in detta Compagnia del Sacro Monte, debbano pagar ducati 6 per ciascun anno [...] et da detta somma si paga il Cappellano, il Segretario, il Servo delli Distributori, le torce, le messe per i Confrati morti et altre spese che si avranno da far da proprio; et quello che sopravanza si accumula per far entrata per beneficio del Monte<sup>98</sup>.

Particolarmente rigide appaiono le regole interne al Monte di Pietà. I Confratelli avevano l'autorità di richiamare (cassare) qualunque Confratello, o Numerario, o Professo, o Converso, qualora il confratello non fosse stato di buona condotta e di sani principi; se il confratello non rispettava le regole imposte dai governanti ed *i pesi intrinseci della Congregazione*; in caso di disobbedienza verso i suoi superiori; qualora il confratello si fosse allontanato dalla cittadina di Barletta per un periodo superiore a due anni senza aver lasciato alcun incaricato col fine di pagare la quota annuale; qualora il confratello si fosse avvalso dei beni e del denaro del Monte di Pietà.

Per poter cassare un confratello era necessaria la pluralità dei voti della congregazione.

Prima di potersi «cassare i negligenti, i disubbidienti», ed i confratelli che si servivano dei beni e del denaro del Monte, erano necessarie tre ammonizioni: la prima da parte del Priore, la seconda proveniente dal Priore e dai Consiglieri e la terza in pieno Capitolo. Colui, che veniva dichiarato cessato dalle sue funzioni di confratello del Monte di Pietà, non poteva essere più reintegrato.

Il Monte di Pietà di Barletta perseguiva anche numerose opere filantropiche. Per tali attività Papa Paolo V in data 11 gennaio del 1607 concedeva ai confratelli del Monte di Pietà numerose indulgenze ple-

<sup>98</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 9v.

narie per le opere pie esercitate in occasione delle feste della Natività, Concezione, Purificazione e Annunciazione della Beata Vergine Maria e per l'accompagnamento dei defunti<sup>99</sup>.

Paulus V. PP.V Universis christi fidelibus presentes literas inspecuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem, coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus christi fidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis qui ecclesiam Sanctae Mariae Montis pietatis Barlettae, Tranensis Diocesis, die sexto Annunciationis Beatae Mariae Virginis, a primis vespere usque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac sanctae Matris ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effunderint primo et ultimo anno plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus pro aliis vero quinque annis intermediis septem annos et totidem quadragenas deiniunctis eis seu alias quomodo libet debitis poenitentibus in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praesentibus ad septennium tantum duraturis. Volumus autem ut si aliis christi fidelibus dictam ecclesiam visitantibus aliquam aliam indulgentiam perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum duraturam concessimus. Praesentes nullae sint.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris, die V Martii, MDCVII, pontificatus nostri anno secundo.

Gratis pro Deo et scriptura  
Scipio Cobellutius

Tra le attività caritatevoli rientrava sicuramente quella di maritare alcune povere orfanelle nel giorno di Pasqua. Queste venivano prima educate presso il Conservatorio del Sacro Monte. Le prime *donzelle* nel conservatorio dovevano essere in numero di 12 e di almeno 12 anni di età, senza padre, cittadine di Barletta e vergini e «che probabilmente senza tale ingresso potrebbero percolare, e per servizio, disciplina, ed educazione di esse orfane vi entreranno anche tre donne attempate di bontà, ed abilità, per istruirle, conforme alle loro capacità, e cre-

<sup>99</sup> Il prezioso documento in carta bambagina di mm. 435 x 150 è conservato presso l'Archivio del Monte di Pietà di Barletta sotto la dicitura: AMPB, *Pergamene (1580-1782)*, b. 1, f. 4, *Bolla di Paolo V Papa contenente indulgenza plenaria per chiunque visiti la Chiesa del Real Monte nel giorno della SS. Annunziata del 5 marzo detto anno 1607.*

scendo l'entrate di detto Sagro Monte, possano li Deputati, e Priori di quello ad arbitrio dè Confrati di detto Sagro Monte accrescere il numero di dette povere orfane»<sup>100</sup>.

I maritaggi erano quote ritagliate sulle eredità di qualche testatore per la creazione dei Monti di maritaggi, affinché con il corrispettivo rendimento si distribuisse un certo numero di doti a favore di ragazze appartenenti allo stesso lignaggio oppure ad una corporazione di mestiere, oppure a particolari strati sociali poveri<sup>101</sup>. L'opera si rivolgeva alle giovani cittadine indigenti.

Tuttavia anche questa attività di beneficenza non era esente da rigide regole e protocolli da rispettare. Infatti, così come recita la regola n. XXV del Sacro Monte le orfanelle da far maritare dovevano essere *poverissime et onestissime*. Almeno venti giorni prima del dì di Pasqua dovevano pervenire presso la cassetta della chiesa del Monte di Pietà i bollettini contenenti i nomi delle ragazze indigenti e di condotta illibata da far sposare. Successivamente quattro confratelli tra i più anziani e saggi del Sacro Monte avrebbero dovuto far visita alle povere orfanelle indicate all'interno dei bollettini al fine di verificarne la veridicità circa lo stato di povertà e di onestà delle stesse.

Una volta scelte le orfane maggiormente bisognose, con l'ausilio dei parenti della giovane, si procedeva a trovar per questa «il marito convenevole» dopo di che col Priore ed i Consiglieri si stipulavano i capitoli matrimoniali. Il matrimonio ovviamente veniva celebrato nella chiesa del Monte di Pietà e in tale occasione veniva consegnata allo sposo la dote in contanti ed i panni che in precedenza erano stati raccolti dal Sacro Monte. In caso di scioglimento del matrimonio con o senza figli detta donazione sarebbe dovuta ritornare in possesso del Monte di Pietà<sup>102</sup>.

Da regolamento i Monti di Pietà svolgevano numerose opere di assistenza anche in campo giudiziario<sup>103</sup>. Per quel che concerne il Monte

<sup>100</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 4v, Regio Assenso del 1639.

<sup>101</sup> Avallone, *Prestare ai poveri*, cit., p. 88.

<sup>102</sup> Cfr. AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 14r.

<sup>103</sup> La tutela giudiziaria degli indigenti era un fenomeno diffuso all'interno del Regno di Napoli. La difesa di poveri, delle vedove e di altri soggetti deboli nelle cause civili costituiva un problema di non poco conto nella capitale tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Carlo Tapia nel suo *Ius Regni Neapolitani*, libro II, rubrica XV, *De officio advocati pauperum*, riportava per prima la costituzione *Lege praesenti* del *Liber Augustalis* di Federico II che, istituendo e disciplinando l'avvocato dei poveri, poteva definirsi come lo statuto fondamentale della materia. Federico II istituì l'avvocato dei

di Pietà di Barletta, questo era solito pagare le spese di giustizia e fornire l'ausilio di avvocati ai carcerati poveri oppure assistenza in cella ai condannati a morte nelle 24 ore precedenti l'esecuzione.

Per quanto attiene al primo aspetto il regolamento del Monte così recita alla regola n. XXXI:

Poiché vi sono a volte in questa terra alcuni Carcerati li quali per impotenza non possono far difendere le loro cause et che perciò stando lungo tempo in dette carceri, osserva il Sacro Monte che ogni anno si tenga Avvocato, e procuratore per difesa delli poveri che stanno carcerati, et anche per aiutare altre persone bisognose che fossero oppresse da datenti di loro robba, et a questi si dia il salario conveniente secondo parera alla Compagnia, o al Priore, e consiglieri.<sup>104</sup>

Il Monte, nella sua opera di conforto e di aiuto nei confronti dei più deboli ed indifesi, degli ammalati e dei poveri garantiva assistenza anche ai condannati a morte reclusi nelle carceri:

Regola numero XXXII. Osserva il Monte che li condannati a morte naturale dalla Giustizia, per loro delitti, elegere quattro procedenti fratelli, i quali vadano 24 ore prima della morte al Carcere del Condannato coll'abito della compagnia, et incomincino a confortar l'afflitto, et ridarlo la Santa Confessione, et quello assistano tutta la notte in orazione et persuasione sante, et opportune al morire Cristiano, et poi all'ora della morte vada tutta la compagnia ad accompagnarlo in processione col Crocefisso portato dal Venerando Padre Priore, et portarlo colle medesime orazioni in mezzo alli due fratelli che tengono cura di ragionare ed assistere sino all'ultima fine.<sup>105</sup>

poveri presso la Magna Curia, incaricandolo di ogni causa a favore dei poveri e sollevandolo da ogni spesa processuale. Tuttavia l'ufficio, con gli Angioini passò alla Gran Corte della Vicaria e prese ad occuparsi solo delle cause criminali, lasciando scoperte le cause civili. Era una situazione insostenibile per una metropoli come Napoli dove peraltro tutto ruotava intorno ai tribunali che creavano e disfacevano fortune a colpi di sentenze. L'avvocato dei poveri difendeva esclusivamente le cause penali e per questo i poveri restavano senza tutele nelle cause civili. A tal fine, nel 1607 venne fondata la Congregazione di Sant'Ivone con lo scopo di difendere i poveri nelle cause civili. Degno di nota è anche il Monte dei Poveri fondato a Napoli nel 1563 per concedere elemosine e piccoli prestiti gratuiti ai detenuti poveri, con sede all'interno di Castel Capuano. Sulla difesa civile dei poveri Cfr. MASTROBERTI, *Sodalitio advocatorum*, cit., p. 54.

<sup>104</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., c. 16r.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

Il Monte di Pietà di Barletta inoltre, nella sua opera di sostegno e di assistenza alla popolazione locale, si occupava anche di seppellire i defunti e pagare le spese funerarie ai cittadini più poveri<sup>106</sup>.

Tra le opere di assistenza che il pio istituto riusciva a finanziare, soprattutto attraverso le elemosine, si ricorda l'attività contenuta nella regola n. XXII delle costituzioni circa il dare da mangiare ai poveri. Per consentire tale opera, ogni 3 mesi, il sacro Monte eleggeva due o tre confratelli con il compito di girare casa per casa nel paese di Barletta in cerca di pane, cibo o danaro per i poveri. Tali beni di prima necessità venivano successivamente portati in convento dagli stessi confratelli e consegnati al Priore con l'obbligo di redistribuirlo ai bisognosi<sup>107</sup>.

Le ragioni della fortuna del Monte di Pietà di Barletta vanno ricercate nelle peculiari condizioni sociali in cui esso fu chiamato ad operare e trovano spiegazione alla luce della realtà economica pugliese a cavallo tra '500 e '600 nonché nei principi religiosi ed etici dominanti la società dell'epoca tanto da apparire il rimedio più efficace in grado di combattere o correggere le distorsioni del mercato creditizio locale. I clienti principali del Monte, come detto, erano i poveri congiunturali, coloro che avevano qualcosa da impegnare e che avrebbero rimesso in circolazione in maniera produttiva quel denaro ricevuto in prestito.

Così facendo, l'istituto, garantendo l'elargizione di piccoli prestiti su pegno e favorendo l'accesso al microcredito contribuiva a salvare i propri cittadini dalla morsa dell'usura imperante al tempo del vicereame spagnolo.

<sup>106</sup> «Il Sacro Monte ogni volta che in questa terra morisse un povero cittadino o forestiere il quale non potesse seppellirsi ne farsi le esequie per l'inopia che il detto Monte faccia sepelirlo a sue spese con darli l'elemosina per detto morto il quale vogliamo che si porti col panno nero e con la croce di panno rosso in mezzo et detto panno si conserva per questo et si accompagni nella chiesa colle torce del detto monte». Ivi, c. 16r.

<sup>107</sup> «Poichè in Barletta, dopo che si è dato principio al Sacro Monte della Pietà, è costume di alcune divote persone dar alcune volte pane alli Confrati del detto Monte che vanno cercando, acciò non s'imputa per negligenza del detto Monte, vogliamo che, in ogni 3 mesi, si abbiano da eleggere, due, tre, o più, secondo che sarà l'occasione del tempo ... cercar casa per casa se volessero dar pane, denari o altre cose, et tutto quello poi portato al Padre Piore che consegnerà dette Elemosine al Casiere presente il Cancelliere». Ivi, cc. 12r-13v.

Appendice.

*Tavola delli capitoli del Santo Monte della Pietà*<sup>108</sup>

1. Che li confrati non possino essere più di numero trentuno et questi deveno essere conforme alle nationi delli fondatori come opinione, per conclusioni e sono dua tersi forastieri et un terso di Barletta.

2. Che quelli vogliono entrar nella compagnia del santo Monte non possino esser minori de venti<sup>109</sup>anni.

3. Che li confrati si habbino da far l'habito a lor spese et che essendo amalato qualche confrate sie visitato dalli fratelli ogni giorno da dui di loro a vicenda et quando fussi in necessità che sie soccorso delle entrate del santo Monte et morendo sie accompagnato da tutti li confrati et che se le facci celebrare le messe di santo Gregorio a spese delli confrati et morendo fuori di Barletta se le faccino l'essequie et celebrar le messe.

4. Che ogni confrate sie tenuto pagare ducati sei l'anno e che avendo da star absente<sup>110</sup> da Barletta perdua anni lasci persona in suo loco.

5. Che la notte del Venerdì Santo verso l'aurora entrando il sabato si facci processione visitando le chiese di Barletta.

6. Che il priore procuri di pacificare quelli confrati havessero diff[erenz]efra di loro.

7.<sup>111</sup> Che se qualche confrate non fussi ubidiente al priore et che incorressi in qualche difetto di quelli per li quali non possono esser accettati doppo fatta la correzione in capitolo disgregarlo il che si hara<sup>112</sup> da fare con balotte et in questo caso basti la maggior parte del capitolo per concludere la segregatione.

<sup>108</sup> AMPB, *Statuti e Regolamenti*, cit., *Tavola delli capitoli del Sacro Monte della Pietà*. L'indice antico del *Libro dei Capitoli e Leggi e Costituzioni fondamentali del Sacro Monte della Pietà di Barletta* è stato trascritto in modo da renderne la lettura il più possibile agevole e snella: quanto all'uso della punteggiatura, a quello delle maiuscole e delle minuscole, degli accenti e dei troncamenti sono stati adottati i criteri moderni e attualmente utilizzati. Le abbreviazioni sono state sciolte senza relativa indicazione. Solo quando lo scioglimento della abbreviazione ha comportato una scelta dell'estensore tra più possibili alternative le parti sciolte sono state inserite tra parentesi quadre. Anche il numero delle note, per le medesime motivazioni, è ridotto e limitato alla segnalazione di quelle occorrenze maggiormente evidenti.

<sup>109</sup> *Venti* in cifra nel testo.

<sup>110</sup> *Da star absente* sovrascritto e richiamato con segno di inserzione.

<sup>111</sup> Una *manicula* nel margine sinistro indica il capitolo.

<sup>112</sup> *Hara* per *havrà*.



8. Quanti ufficiali è tenuto far il Monte.
9. Che li ufficiali del Monte si habbino a mutare ogni tre mesi et nel giorno della elletione ricevere il Santissimo Sacramento.
10. Che li ufficiali nella nova elletione non possino esser imbusciolati il che si hara<sup>113</sup> da fare de quelli confrati che non hanno havuto peso.
11. Modo che si ha da tenere per la elletione de' novi ufficiali.
12. Come si deveno scrivere li nomi per l'elletione dell'ufficiali.
- 13.<sup>114</sup> Che non si possa far capitolo che non sie proposto dal priore nel quale ha d'havere la prima voce et che se li porti ogni riverenza come capo della compagnia. Che al lunedì e giovedì si mandino dui confrati cercando per la terra et maggior numero nelli tempi che si distinguono.
- 14.<sup>115</sup> Il priore con li consiglieri possano prender espressamente<sup>116</sup> nelle occorrenze del Monte quando però non sieno cose di tanta import[anz]a che vi bisognasse consulta di tutta la compagnia far scritturre, ellegere avvocato e procuratori.
15. Oblighi del canceliero.
16. Obblighi del cassiero.
17. Che il cassiero stie sempre pronto per dar conto<sup>117</sup> se ne sarà richiesto dell'introjto et essito del suo libro.
18. Obblighi delli visitatori de' infermi et poveri bisognosi.
19. Come doveranno portarsi li distributori delle elemosine.
20. Come deve portarsi il procuratore confrate nel suo offitio.
21. Obblighi delli conservatori de' pegni et sopra che robe si deve far l'imprestito.
22. Che si debba ogni tre mesi fare elletione di due o tre persone che vadino cercando l'elemosine del pan[e].
23. Che si habbino da ellegere tre consore che vadino cercando alla donne [*sic*].
24. Come si hanno ha dispensare li medicamenti all'infermi.
25. Come si ha da procedere per l'informatione delle figliole maritande et come si deve governare il Monte in detto maritaggio.
26. Osserva il Monte nel tempo si dà per il riscatto de' pegni conforme costuma la Nontiata de Napoli.

<sup>113</sup> Cfr. nota 112.

<sup>114</sup> Cfr. nota 111.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> Lettura dubbia.

<sup>117</sup> Seguono tre parole cassate con spesso tratto di penna e illegibili.

27. Come si deveno governare li confrati del Monte nel sepolire li poveri che non hanno comodità di farsi far l'essequie.

28.<sup>118</sup> L'obbligo che tiene il Monte d'accompagnare quelle persone che gli lasciano ellemosine et li aniversarj che sono tenuti di fare celebrare per l'anime de' conf[rat]i et poveri defonti.

29. Come deve governarsi il Monte per ponere nelle convertite alcuna donna peccatrice.

30. Che sia tenuto il Monte salariar il barbero per insagnar li poveri che da lui ricorreno.

31. Che sia tinuto il Monte tener sallariato avvocato e procuratore per servitio de' carcerati epoveri bisognosi.

32.<sup>119</sup> Che obligo [*sic*]tiene il Monte d'accompagnar li condannati a morte.

33. Che non si possa ricevere alcun confrate che non habbia tutti li voti del capitolo et discrepando uno non sia accettato et si descriveno appresso le orationi da dirsi in darli l'habito.

34. Che governo possono haver li confrati proffessi li quali non hanno voce in capitolo.

35. Che si possino accettar persone idiotte per conversi da tutto il capitolo nemine discrepante et che cura haveranno d'havere.

36. Come si deve governar il Monte nella elletione del capellano et con che obligo entra il capellano al suo servitio.

37. Che debba il Monte haver un sacrestano et che peso se gli da.

38. Che il Monte procuri predicatore et con che constantia lo deve havere.

39.<sup>120</sup> Che se il priore procuratore, o qualsivoglia confrate si servirà delli denari, o robbe del Monte per comodo proprio, o vero per prestarsi ad amici poveri, o qualsivogli persona sia tenuto al quadruplo di esser privati dell'effetto et in tutto scacciati dalla confraternita.

40. Che li frumenti, vino, o altro che pervenirà al Monte se ne habbi da far essito et impiegar quel denaro in cosa fruttuosa al santo Monte.

41.<sup>121</sup> Che il Monte debba poner in compra quando ha una somma nottabile et che non si possa alienare stabili o altro effetto del s[anto] Monte senza estrema necessità.

<sup>118</sup> Cfr. nota 111.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> Nel margine sinistro, in corrispondenza del numero 39, una *manicula* accompagnata da due ulteriori segni di attenzione.

<sup>121</sup> Cfr. nota 111

42.<sup>122</sup> Che il procuratore confrate debba essigere da quelli che saranno significati debitori del s[anto] Monte e che se alcun confrate sarà renitente sino che sia astretto pagar per via de' superiori sia segregato dalla compagnia come indegno.

43. Che si facci libro de inventario dell'effetto del s[anto] Monte.

44. Che tutte le scritture spettante al Monte si debbano conservare in una cassa con tre chiave tenute dal priore et consiglieri.

45. Che sia tenuto ogni confrate di haver copia delli capitoli per sua instruzione.

46. Che essendo dubia intellig[enza] qualche capitolo non possa esser declarato se non dalla congregazione in caso di discordia<sup>123</sup>.

47. Che il capitolo si debba convocare ogni volta che parerà al priore et che le conclusioni et decreti si faranno, sieno nottati dal cancelliero.

48. Che nel numero de' confrati non possono entrar quando però vi sieno persone meritevoli se non persone delle nationi de' fondatori et mancando forastieri delle nazioni di detti fondatori possino entrar forastieri d'altra nazione sino al numero delli confrati fondatori forastieri et de' cittadini di Barletta conforme il lor numero che sono il terzo delli confrati et non maggior numero.

<sup>122</sup> Sul numero 42, nel margine sinistro, due segni di attenzione. Sotto il numero, nello stesso margine, una *manicula* e un ulteriore segno di attenzione.

<sup>123</sup> Seguono circa cinque parole cassate con spesso tratto di penna e illegibili.